



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI



DIRETTIVA

PROCEDURE E TRATTAMENTO ECONOMICO MISSIONI

AI SENSI DEL R.D. 3 GIUGNO 1926, nr. 941 E DEL D. LGS. 15 MARZO 2010, nr. 66.

BLD-II-001-2025

EDIZIONE 2025



MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “Direttiva sulle procedure e sul trattamento economico delle missioni ai sensi del R.D. 3 Giugno 1926, nr. 941 e del D. LGS. 15 Marzo 2010, nr. 66.

Roma, 08.04.2025

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ten. Gen. Stefano REGA)

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Gabinetto del Ministro
Stato Maggiore Difesa
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Nazionale degli Armamenti
Stato Maggiore Esercito
Stato Maggiore Marina
Stato Maggiore Aeronautica
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
C.R.A. "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro"
C.R.A. "Segretariato Generale della Difesa"
C.R.A. "Esercito Italiano"
C.R.A. "Marina Militare"
C.R.A. "Aeronautica Militare"
C.R.A. "Arma dei Carabinieri"
Direzione Generale del Personale militare
Direzione Generale del Personale civile
Direzione Generale della Previdenza militare e della leva
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative
Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio
Direzione degli Armamenti Terrestri
Direzione degli Armamenti Navali
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Direzione Generale dei Lavori
Ordinariato Militare
Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa
Comando Operativo di Vertice Interforze
Direzione Amministrazione Interforze
Ufficio Amministrazioni Speciali
Centro Responsabilità Amministrativa E.I./Direzione di Amministrazione Esercito
Direzione di Amministrazione Marina Militare
Centro Responsabilità Amministrativa A.M./Direzione di Amministrazione
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Direzione di Amministrazione

ELENCO DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

INDICE

INDICE.....	V
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
LEGGI E REGOLAMENTI.....	1
PROVVEDIMENTI DI CONCERTAZIONE, ACCORDI SINDACALI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI, DECRETI MINISTERIALI E CIRCOLARI	3
1. PREMESSA.....	6
2. COPERTURA FINANZIARIA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO.....	7
3. PROCEDURE PER L'INVIO ALL'ESTERO DEL PERSONALE	7
3.1. MISSIONI NATO/UE, ORDINARIE E PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ISTRUZIONE, DI PREVISTA DURATA NON SUPERIORE A 180 GIORNI (LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AFFIDATI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI INDICATI NEGLI ORDINAMENTI INTERFORZE O DI FORZA ARMATA E, IN TALUNI CASI, ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI).	7
3.2. MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL GABINETTO DEL MINISTRO, GLI STATI MAGGIORI, IL SEGRETARIATO GENERALE, LA DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI, IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GLI UFFICI CENTRALI, LE DIREZIONI GENERALI	8
3.3. MISSIONI NATO/UE, ORDINARIE E PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ISTRUZIONE DI PREVISTA DURATA INIZIALMENTE SUPERIORE A 180 GIORNI (LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ ATTRIBUITI ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA).....	9
3.4. MISSIONI PER ATTIVITA'ADDESTRATIVE ALL'ESTERO NEL CONTESTO DEGLI INTERVENTI MILITARI CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI	9
3.5. MISSIONI ALL'ESTERO DI PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE.....	10
3.6. MODALITÀ DA OSSERVARE NELLA FORMULAZIONE DEGLI ORDINI DI MISSIONE ALL'ESTERO	10
4. TRATTAMENTO DI MISSIONE NORMATIVA PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE.....	11
4.1. USO DEL MEZZO DI TRASPORTO	11
4.2. RIMBORSO SPESE DI ALBERGO	13
4.2.1 ANTICIPO DELLE SPESE DI ALBERGO.....	13
4.3. RIDUZIONE DELLE DIARIE.....	14
4.4. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE PER IL PERSONALE CIVILE	15
4.4.1. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE PER IL PERSONALE CIVILE IMPIEGATO IN MISSIONI INTERNAZIONALI E MISSIONI CONNESSE CON GLI IMPEGNI EUROPEI	16
4.5. PERSONALE AL SEGUITO	18
4.6. MISSIONI DI LUNGA DURATA	18
4.7. MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE.....	18
4.8. REGIME FISCALE	19
5. DESTINAZIONE DI PERSONALE MILITARE PRESSO DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE MILITARI NAZIONALI, ENTI, COMANDI E ORGANISMI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO. 20	
5.1. ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (ALSE).....	21
5.2. INDENNITÀ SPECIALE (IS)	22
5.3. TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO IN CASO DI MISSIONE EROGATO A FAVORE DEL PERSONALE GIÀ IN REGIME DI 1808 DEL C.O.M.....	22
5.4. PERIODO DI AFFIANCAMENTO PER PASSAGGIO DI CONSEGNE	23
5.5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO.....	23

5.5.1.	INDENNITÀ E RIMBORSI PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE DA E PER L'ESTERO.....	23
5.5.2.	RIMBORSI PER TRASPORTO EFFETTI PERSONALI	24
5.5.3.	MEZZI DI TRASPORTO AMMESSI PER IL VIAGGIO DI TRASFERIMENTO – USO DELL'AUTOVETTURA.....	24
5.6.	REGIME FISCALE	24
6.	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	25
6.1.	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI IN DIPENDENZA DI SERVIZI COMPIUTI ALL'ESTERO.....	25
6.2.	CONTROLLO DELLA SPESA	26
6.3.	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI PER LA GESTIONE DEI FONDI RELATIVI.....	26
7.	PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI, MISSIONI O RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ SPECIALE.....	27
7.1.	COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI/RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO	27
7.2.	PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ SPECIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1808 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66 AL PERSONALE DESTINATO PRESSO DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE MILITARI NAZIONALI, OVVERO PRESSO ENTI, COMANDI E ORGANISMI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO.....	27
8.	DISPOSIZIONI FINALI	28

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO “A” DIRETTIVA TECNICA BLD 25 GENNAIO 1999

ALLEGATO “B” CIRCOLARE PERSOMIL M_D AB05933 REG2022 0631752 26-10-2022

ALLEGATO “C” CIRCOLARE MEF N. 2 DEL 5-2-2013

ALLEGATO “D” CIRCOLARE M_D BILANDIFE GBIL 0000283 14-01-2015

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGI E REGOLAMENTI

1. Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, concernente “Indennità al personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero”, e successive modificazioni e integrazioni;
2. Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, concernente "Indennità al personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero", con riferimento agli articoli 2 e 3;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, con riferimento ad articolo 172;
4. Legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, e successive modificazioni e integrazioni;
5. Legge 26 luglio 1978, n. 417, concernente “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, e successive modificazioni e integrazioni;
6. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, con riferimento all’articolo 51;
7. Decreto-Legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente “Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego”, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 6;
8. Legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 63;
9. Legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della Difesa”;
10. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, “Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari”;
11. Legge 29 marzo 2001, n. 86, concernente “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”, e successive modificazioni;
12. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
13. Legge 5 novembre 2004, n. 263, che, all’articolo 2, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 10 settembre 2004, N.238, concernente “Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia”;

14. Legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)” con riferimento all’articolo 1, commi 97, 213, 213-bis, 215 e 216;
15. Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, con particolare riferimento all’articolo 28;
16. Legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 468;
17. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento militare”, successive modifiche ed integrazioni;
18. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare”, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
19. Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
20. Legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;
21. Legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;
22. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024, n. 99, concernente Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112;
23. Legge 30 dicembre 2024, n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

PROVVEDIMENTI DI CONCERTAZIONE, ACCORDI SINDACALI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI, DECRETI MINISTERIALI E CIRCOLARI

1. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, concernente “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90”;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernente “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”, con particolare riferimento all'articolo 8;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”, con particolare riferimento all'articolo 39;
4. Decreto interministeriale DIFESA –TESORO 30 dicembre 1998 concernente “Determinazione della riduzione del trattamento di missione all'estero da corrispondere al personale militare facente parte di un contingente, nel contesto degli interventi militari correlati ad accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 63 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549”.
5. Direttiva tecnica BILANDIFE 25 gennaio 1999 concernente l'applicazione del Decreto interministeriale DIFESA-TESORO 30 dicembre 1998 in ordine alla determinazione della percentuale di riduzione del trattamento di missione da corrispondere al personale militare, facente parte di un contingente inviato a svolgere attività addestrative all'estero, nel contesto di accordi/ intese multinazionali, NATO e/o europei, di cui all'articolo 1, comma 63, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
6. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernente “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, con particolare riferimento agli articoli 46, 47 e 48;
7. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernente “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, con particolare riferimento all'articolo 7;
8. Decreto ministeriale 23 febbraio 2001, concernente “Modificazioni al Decreto ministeriale 30 settembre 1966 e successive modificazioni, relativo alla costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'Ufficio Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa”;
9. Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 2001 integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 del personale del comparto ministeri, concernente il trattamento di trasferta in ambito nazionale, con particolare riferimento all'articolo 30;

10. Decreto ministeriale 8 febbraio 2002, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale sostituito dall'articolo 1 del Decreto ministeriale 23 febbraio 2001;
11. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernente "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003", con riferimento agli articoli 7 e 8;
12. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernente "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003", con riferimento agli articoli 46 e 47;
13. Decreto del Ministero dell'Economia e finanze 13 gennaio 2003, concernente "Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola", così come rettificato;
14. Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 novembre 2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 (I biennio) e all'articolo 3 del CCNL 5 aprile 2001 (II biennio) del personale dell'area 1 della Dirigenza, concernente il trattamento di trasferta, con particolare riferimento all'articolo 4;
15. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, concernente "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)", con riferimento agli articoli 24 e 25;
16. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, concernente "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)", con riferimento agli articoli 7 e 8;
17. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernente "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" con riferimento agli articoli 13 e 14;
18. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, concernente "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" con riferimento agli articoli 11 e 12;
19. Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010 n. 185 concernente "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate" (biennio economico 2008 – 2009);

20. Decreto interministeriale Ministero affari esteri e Ministero dell'Economia e Finanze 23 marzo 2011, concernente “Misure e limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale civile inviato in missione all'estero”;
21. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 concernente “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigenziale delle Forze armate” (Triennio normativo ed economico 2016 -2018);
22. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 concernente “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate “Triennio normativo ed economico 2016 – 2018”;
23. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 56 “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio 2019 -2021”;
24. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGOP del 21 giugno 2024, n. 31 concernente “Liquidazione delle diarie di missioni estero – Tabelle di lordizzazione Anno 2024”.

1. PREMESSA

Le disposizioni normative emanate nel corso degli anni e relative al trattamento economico di missione all'estero hanno reso necessario provvedere ad un aggiornamento delle precedenti disposizioni, diramate tramite l'adozione della Direttiva BLD-003-2013, edizione del 16 maggio 2013.

Scopo del presente aggiornamento è quello di fornire, sia ai responsabili dell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonché della gestione finanziaria della struttura ordinativa di riferimento (con relativi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo), sia agli operatori amministrativo-contabili, direttamente coinvolti nell'applicazione di norme e procedure, un valido strumento che consenta di attribuire al personale impiegato a vario titolo presso sedi estere il corretto trattamento economico connesso allo svolgimento delle specifiche funzioni d'impiego.

Come già fatto per la precedente versione, gli argomenti trattati sono quelli relativi alle indennità spettanti al personale dell'Amministrazione della Difesa incaricato di missione all'estero ai sensi del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive varianti e, con riferimento ai presupposti giuridico - ordinativi, agli aspetti procedurali ed al trattamento economico spettante al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Enti, Comandi od Organismi internazionali, a norma del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.) - articoli 1808 e 2164 - e successive modificazioni/integrazioni.

Allo stesso modo, nell'ottica di rendere più agevole la consultazione della nuova Direttiva, si è deciso di lasciare inalterato l'ordine di trattazione degli argomenti. Tuttavia, sono stati eliminati alcuni riferimenti alle disposizioni ormai abrogate e novellati alcuni dei vecchi paragrafi, tra i quali quello relativo all'assegno di lungo servizio e quello delle missioni internazionali delle forze armate. Con riferimento a quest'ultimo argomento, si segnala l'inserimento nella presente direttiva di un paragrafo (4.4.1.) dedicato al trattamento economico del personale civile impiegato in missioni internazionali e missioni connesse agli impegni europei. L'evoluzione normativa ha infatti previsto in queste due specifiche ipotesi il riconoscimento, a favore del personale civile interessato, dell'istituto della diaria, al pari del personale militare.

Permane infine l'esclusione dalla presente Direttiva della disciplina del trattamento economico spettante al personale destinato a prestare servizio presso gli uffici degli Addetti delle Forze armate, ubicati in seno alle rappresentanze diplomatiche, ai sensi degli articoli 1809 e 2165 del citato C.O.M., nonché al personale "a status internazionale", amministrato in regime di Legge 27 luglio

1962, n. 1114, per il quale trovano applicazione i regolamenti adottati dai rispettivi Enti internazionali.

2. COPERTURA FINANZIARIA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO

Gli incarichi di missione all'estero (NATO/UE, ordinarie e per la partecipazione a corsi di istruzione) sono conferiti dalle Autorità indicate al successivo paragrafo 3, nei limiti degli stanziamenti disponibili, ai sensi del disposto degli articoli 4, 14, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

In particolare, le spese di missione all'estero ai sensi del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono gestite dai vari Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) nell'ambito di specifica missione/programma, e imputate, in base all'appartenenza del personale comandato di servizio, ai capitoli/piani di gestione destinati alle indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni all'estero del personale militare e di quello civile.

Il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso Enti, Comandi od Organismi internazionali, a norma degli articoli 1808 e 2164 del C.O.M. e s.m.i., grava sui capitoli stipendiali del CRA competente, sia per quanto concerne il netto da corrispondere all'interessato, sia con riferimento alle imposte e agli altri oneri di legge per la parte in cui essi sono dovuti.

3. PROCEDURE PER L'INVIO ALL'ESTERO DEL PERSONALE

3.1. MISSIONI NATO/UE, ORDINARIE E PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ISTRUZIONE, DI PREVISTA DURATA NON SUPERIORE A 180 GIORNI (liquidazione e pagamento delle indennità affidati ai Servizi Amministrativi indicati negli ordinamenti interforze o di Forza Armata e, in taluni casi, all'Ufficio Amministrazioni Speciali).

Le missioni all'estero delle sottoelencate Autorità devono, preventivamente, essere segnalate al Ministro:

- a. Capi di Stato Maggiore;
- b. Segretario Generale;
- c. Direttore Nazionale degli Armamenti;
- d. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- e. Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate;
- f. Ordinario Militare;
- g. Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa;

- h. Direttori degli Uffici Centrali;
- i. Direttori Generali.

3.2. MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL GABINETTO DEL MINISTRO, GLI STATI MAGGIORI, IL SEGRETARIATO GENERALE, LA DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI, IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GLI UFFICI CENTRALI, LE DIREZIONI GENERALI

L'ordine per l'effettuazione di missioni NATO/UE, ordinarie e per la partecipazione a corsi d'istruzione, è devoluto:

- a) al Capo di Gabinetto, per il personale in servizio all'Ufficio di Gabinetto;
- b) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, per:
 - il personale in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e presso Enti od Organismi da esso dipendenti;
 - il personale militare destinato in forza organica ad Enti, Comandi od Organismi internazionali in Italia o all'estero;
 - il personale destinato presso Rappresentanze e Delegazioni militari quando esse abbiano struttura e carattere interforze;
- c) al Capo di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata, per:
 - il personale in servizio presso i rispettivi Stati Maggiori, Enti-Comandi Centrali/ Intermedi dipendenti;
 - il personale destinato presso Rappresentanze e Delegazioni militari all'estero che, pur operando nell'ambito della NATO, abbiano struttura e finalità relative ad un'unica Forza Armata;
- d) al Segretario Generale ed al Direttore Nazionale degli Armamenti, per il personale in servizio nei dipendenti Reparti/Uffici Generali/Direzioni;
- e) al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il personale appartenente all'Arma stessa;
- f) ai Direttori degli Uffici Centrali e ai Direttori Generali, per il personale dipendente;
- g) al Presidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., al Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione ed al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello (anche per le Procure Militari presso i Tribunali Militari di Verona, Roma e Napoli), al Presidente della Corte Militare d'Appello, all'Ordinario Militare e al Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, per il personale in servizio presso i rispettivi Uffici dipendenti.

Allo scopo di conferire snellezza ed efficienza all'azione delle Forze Armate, frequentemente impegnate in interventi di carattere internazionale/multinazionale, le Autorità di cui ai precedenti punti possono attribuire, in applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il potere di autorizzare le missioni all'estero e la firma dei relativi certificati di viaggio a favore di altro Dirigente, titolare di ufficio dirigenziale.

3.3. MISSIONI NATO/UE, ORDINARIE E PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI ISTRUZIONE DI PREVISTA DURATA INIZIALMENTE SUPERIORE A 180 GIORNI (liquidazione e pagamento delle indennità attribuiti all'Ufficio Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa)

L'invio all'estero del personale militare e civile per il compimento di missioni NATO/UE, ordinarie e per la partecipazione a corsi di istruzione di prevista durata superiore a 180 giorni, rientra anche nelle attribuzioni delle Autorità di cui ai precedente para 3.1.e 3.2.

Il relativo provvedimento di missione dovrà specificare che il trattamento economico da corrispondere dopo 180 giorni è quello stabilito all'articolo 7 del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (diaria ridotta a tre quarti della misura stabilita).

3.4. MISSIONI PER ATTIVITA'ADDESTRATIVE ALL'ESTERO NEL CONTESTO DEGLI INTERVENTI MILITARI CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI

Per gli interventi militari individuati come riconducibili alle situazioni configurate dall'articolo 1, comma 63, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale militare italiano facente parte di contingente o unità/reparto nazionale internazionale, inviato all'estero nel contesto di attività addestrative, è corrisposto il trattamento di missione previsto per il Paese di destinazione, ridotto, rispettivamente:

- al 75%, qualora il personale fruisca di attendamento/accampamento e di vitto, da ritenersi obbligatori in quanto a carico dell'Amministrazione militare e/o dello Stato estero ospitante, nel contesto di rapporti basati sul principio di diritto internazionale della reciprocità fra Stati;
- al 65 %, qualora il personale fruisca di strutture pubbliche e/o private organizzate per l'alloggio di personale e destinate all'esigenza specifica e di vitto obbligatorio a carico dell'Amministrazione militare e/o dello Stato estero ospitante, nel contesto di rapporti basati sul principio di diritto internazionale della reciprocità fra Stati.

Circa gli interventi individuati come riconducibili alle situazioni configurate dall'articolo 1, comma 63, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, si rinvia a quanto indicato nella Direttiva

Tecnica BLD 25 gennaio 1999 e al relativo decreto interministeriale entrambi in Allegato “A” alla presente.

3.5. MISSIONI ALL’ESTERO DI PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE.

Gli incarichi per il compimento di missioni all’estero a personale estraneo all’Amministrazione sono conferiti, in presenza dei presupposti di legge, da ciascuna delle Autorità indicate, nei punti 3.1 e 3.2 del presente paragrafo, nell’ambito di rispettiva competenza e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per il personale della Difesa in servizio.

Il provvedimento con cui è stabilita la diaria di missione da corrispondere nel caso concreto, trattandosi di atto di gestione, rientra, ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, nella competenza dell’Autorità che emana l’ordine di missione e/o al Dirigente che ha la gestione del capitolo (o quota parte) su cui grava la spesa.

3.6. MODALITÀ DA OSSERVARE NELLA FORMULAZIONE DEGLI ORDINI DI MISSIONE ALL’ESTERO

Gli ordini di missione all’estero dovranno mettere in evidenza i seguenti elementi:

- tipo della missione (NATO/UE o ordinaria o per frequenza corsi) e motivo, in termini sintetici ma esaurienti;
- grado o qualifica del titolare della missione;
- località;
- data di partenza;
- durata prevista (espressa in giorni) della missione;
- mezzi di trasporto;
- eventuali provvidenze godute dal personale (vitto e alloggio; alloggio e spese di trasporto gratuite; indennità erogate dal Paese ospitante o da Organizzazioni internazionali);
- spesa complessiva prevista e capitolo sul quale essa va imputata;
- esistenza della necessaria disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio;
- aliquota fiscale;
- ente amministrativo di appartenenza.

Nel caso in cui la missione dovesse subire delle variazioni rispetto alle originarie previsioni (ad esempio: estensione/riduzione della prevista durata, utilizzo di diversi mezzi di trasporto, eventuali provvidenze godute, pagamento di penali per rientri anticipati/posticipati, etc.) è necessario che venga emanata la relativa variante all’ordine di missione, a firma della medesima Autorità che aveva disposto in origine il servizio.

4. TRATTAMENTO DI MISSIONE NORMATIVA PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

Il trattamento di missione, le relative maggiorazioni e riduzioni, nonché i rimborsi dovuti al personale inviato in missione all'estero sono disciplinati dalle norme contenute nel Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, e da quelle relative al servizio di missione in campo nazionale, laddove applicabili.

Per quanto attiene, invece, al trattamento di missione all'estero ed alle relative maggiorazioni da corrispondersi al personale impiegato nelle "Missioni internazionali delle Forze Armate" è necessario far riferimento alla Legge 21 luglio 2016, n. 145, e alle delibere del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della predetta disposizione.

In generale, per quanto attiene all'uso del mezzo di trasporto, al rimborso delle spese alberghiere e alle riduzioni della diaria di missione, dovrà essere osservato quanto indicato nei paragrafi che seguono.

4.1. USO DEL MEZZO DI TRASPORTO

In base ai principi generali enunciati nella Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e nel richiamato articolo 1808 del C.O.M., il personale inviato in missione all'estero dovrà servirsi, di regola, **del mezzo di trasporto usuale e più economico.**

Ove la località all'estero possa raggiungersi tramite l'utilizzo del treno, ma esigenze di servizio rendano necessario l'uso del mezzo aereo, i Dirigenti, tenuti alla emanazione degli ordini di missione, avranno cura di motivare il ricorso al mezzo più oneroso precisando le esigenze particolari di servizio che rendono necessario l'uso del mezzo aereo. Tale motivazione non è, ovviamente, richiesta nel caso di missioni in continenti extraeuropei o, comunque, in sedi per le quali l'aereo costituisce il mezzo di trasporto usuale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ["Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)"] ed ai fini del contenimento della spesa pubblica, **al personale che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe "economica".** Così come disposto dall'articolo 18 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", **è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore solo nell'ipotesi di voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore.**

Resta inteso che il rimborso delle spese di viaggio è condizionato dalla presentazione del biglietto aereo, corredato dalle relative carte di imbarco, comprensivo di tasse e imposte; qualora dal titolo di viaggio non sia possibile desumere il costo dello stesso, la documentazione probatoria dovrà essere completata con la ricevuta/fattura di pagamento. Nella scelta e prenotazione del vettore aereo, dovrà normalmente farsi riferimento alle convenzioni operanti presso l'Amministrazione Difesa (A.D.), ovvero provvedere all'acquisto di biglietto elettronico via internet¹, selezionando la tariffa più economica².

Si precisa che per i viaggi effettuati tramite l'utilizzo del treno³ e della nave valgono le disposizioni previste per il rimborso delle analoghe spese sostenute per lo svolgimento di incarichi di missione all'interno del territorio nazionale.

Al personale inviato in missione compete, altresì, il rimborso, nell'ambito delle risorse specificamente assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto extraurbano (relativamente agli spostamenti effettuati dalla sede di servizio all'aeroporto e viceversa e dall'aeroporto di arrivo nella località estera alla sede di missione e viceversa) o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici, o comunque, per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio, nei casi preventivamente individuati e quindi autorizzati dall'Amministrazione (cfr. l'articolo 11, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52).

Allo stesso modo, l'utilizzo all'estero di auto a nolo, stante il carattere eccezionale determinato da particolari circostanze e tenuto, altresì, conto degli ulteriori oneri (pedaggi, carburante, parcheggio) derivanti dall'impiego di tale mezzo, deve essere autorizzato con specifico motivato provvedimento da allegare all'ordine di missione da cui si evinca che:

- non risulta possibile alloggiare presso la località della missione;
- è maggiormente garantita la sicurezza del personale (paesi a rischio) e/o dei materiali eventualmente trasportati;

¹ Non potranno essere ammesse a rimborso le ricevute rilasciate dalle società e-commerce (p.e. E-Dreams, Booking, expedia.it, volagratis ecc...) nella misura in cui non riportino gli elementi utili allo scorporo del costo del biglietto aereo dai diritti di agenzia. Eventuali diritti di agenzia, connessi all'acquisto sono rimborsabili per i viaggi aerei nelle misure fisse massime di euro 5 per i voli nazionali ed euro 10 per quelli internazionali (cfr. Circolare di PERSOMIL M_D AB05933 REG2022 0631752, in data 26/10/2022, in Allegato "B").

² Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

³ Per la distinzione in "classi", ad oggi sostituita da una diversificata tipologia di "servizi" si rinvia alla Circolare di PERSOMIL M_D AB05933 REG2022 0631752, in data 26/10/2022 (cit. Allegato "B").

- l'orario dei servizi pubblici di linea è inconciliabile con lo svolgimento della missione o che tali servizi manchino del tutto;
- l'utilizzazione di tale mezzo risulta più economica rispetto all'impiego del taxi.

Per tale esigenza, la scelta dell'autovettura da noleggiare dovrà, di norma, attestarsi verso cilindrate non superiori ai 1.600 c.c. (criterio applicato per le cosiddette "auto blu") o equivalenti per quei Paesi dove è stabilita una diversa classificazione degli autoveicoli ("compact car" per USA, Canada e Messico).

4.2. RIMBORSO SPESE DI ALBERGO

Per il rimborso delle spese di albergo, sostenute in occasione di missioni all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione costituita da regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo⁴, così come espressamente richiesto dall'articolo 2 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 e s.m.i.. Tale regola, prevista per le missioni in territorio nazionale, è estesa anche agli incarichi di servizio all'estero (cfr. Corte dei Conti - Sezione Controllo Stato, delibera 10 novembre 1983, n. 1385). In base alle predette disposizioni ed, in particolare, a quanto sancito dall'articolo 11, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, **al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.**

Qualora la fattura dell'albergo non evidenzi con sufficiente chiarezza tutti i dati necessari e, in particolare, non offra una sicura individuazione della categoria di appartenenza, gli interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero in cui la missione è stata espletata⁵.

4.2.1 ANTICIPO DELLE SPESE DI ALBERGO

Il dipendente, all'atto dell'invio all'estero, dovrà presentare all'ufficio competente apposita istanza che dia contezza, attraverso esibizione della prenotazione effettuata (direttamente dal dipendente o per il tramite degli uffici degli Addetti Militari o da Agenzie di viaggio in convenzione con l'A.D.), del costo dell'albergo nella categoria consentita e specifichi i presumibili giorni di pernottamento. La suddetta istanza dà titolo all'anticipo nei modi di legge che,

⁴ Nei casi di missione continuativa, superiori a 6 gg., nella medesima località è consentito il rimborso della spesa di pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre che risulti più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. Detta convenienza per l'A.D. dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalle Autorità locali o dalla Rappresentanza/delegazione italiana presente in loco o competente per territorio.

⁵ In tali termini si è pronunciata la stessa Corte dei Conti nella citata delibera n. 1385 del 1983, precisando che: "le difficoltà di ordine meramente pratico, relative alla individuazione di un criterio di raffronto tra il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello diverso eventualmente vigente all'estero (...) possono, d'altra parte, essere superate con l'ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate accreditate presso i vari Paesi.

ovviamente, andrà richiesto anche con riferimento alla diaria di missione per il periodo previsto (come è noto, spettante a giorni interi).

In mancanza della suddetta documentazione dovuta a casi eccezionali, il servizio amministrativo competente potrà valutare la possibilità di concedere un anticipo pari alla media del costo degli alberghi della località di missione, rilevato dai rimborsi precedentemente effettuati in sede di liquidazione dei fogli di viaggio. La corresponsione di tale anticipo non pregiudica le operazioni di conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione della missione.

4.3. RIDUZIONE DELLE DIARIE

A mente di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, le diarie per le missioni all'estero (tabella B allegata al Decreto dell'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e s.m.i - Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998) sono state ridotte del 20%. Tale riduzione non opera, ai sensi del comma 3, del predetto articolo 28, per il personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.

Sui suddetti valori, così come rideterminati, dovranno essere operate le riduzioni di seguito specificate in relazione a particolari provvidenze godute dagli interessati e alla durata della missione:

- riduzione di un terzo dell'indennità giornaliera⁶ in caso di rimborso spese di albergo;
- riduzione dell'indennità giornaliera del 50% nei casi previsti dall'articolo 6 Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941;
- riduzione dell'indennità giornaliera di $\frac{1}{4}$ qualora la permanenza in territorio estero si protragga oltre i 180 giorni;
- riduzione dell'indennità giornaliera di $\frac{3}{4}$ in caso si fruisca di vitto e alloggio gratuiti;
- riduzione dell'indennità giornaliera di $\frac{1}{4}$ in caso di alloggio gratuito.

Per quanto riguarda le riduzioni derivanti da provvidenze, quali vitto e/o alloggio gratuito ovvero contributi erogati al titolare della missione anche da Autorità straniera o da Organismi internazionali, l'Autorità cui è devoluta l'emanazione degli ordini di missione accerta la sussistenza/sopravvenienza di tali provvidenze, facendone esplicita menzione sull'ordine di missione ovvero, specificandone la natura.

⁶ Il Ministero del Tesoro con telex n. 102356 in data 3 febbraio 1995 ha stabilito che, "in caso di missioni di breve durata all'estero, qualora siano presentati a rimborso dal dipendente fatture di pernottamento in albergo per un periodo inferiore alla durata della missione medesima, la riduzione di un terzo della indennità giornaliera dovrà essere limitata al solo periodo per il quale è chiesto il rimborso delle spese alberghiere".

4.4. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE PER IL PERSONALE CIVILE

Il Decreto Interministeriale (D.I.) MAE – MEF, in data 23/03/2011, emanato a seguito dell'abolizione delle diarie per il personale civile, ha stabilito il rimborso delle spese sostenute su presentazione di idonea documentazione, comprovante l'utilizzo della struttura alberghiera e di ristorazione, in base al Paese estero di svolgimento della missione – suddivisi in determinate aree (secondo la tabella A del citato D.I.) ed alla qualifica rivestita dal personale. Per le missioni di durata superiore ai dieci giorni solari è, altresì, prevista la possibilità di utilizzo di *residence* in luogo dell'albergo, qualora tale formula alloggiativa risulti più conveniente per l'A.D. Su richiesta dell'interessato e conseguente autorizzazione dell'Amministrazione è consentita la corresponsione di un rimborso forfetario (il cui importo è definito nella tabella C al D.I. in argomento), oltre quello per le spese di viaggio, in alternativa al trattamento economico previsto per il vitto e l'alloggio. Tale opzione può, comunque, essere esercitata per incarichi di missione superiori ad un giorno. Di seguito si riporta il prospetto esemplificativo delle spese rimborsabili in relazione alle modalità di effettuazione della missione.

RIEPILOGO DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.I. (M.A.E. - M.E.F.) DEL 23/03/2011						
RIMBORSO SPESE PER VITTO E ALLOGGIO (1)				TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE (5) - (6)		
SPESE ALBERGHIERE (2)	SPESE VITTO (3)	SPESE TRASPORTO (4)	SPESE VIAGGIO	PERSONALE	AREA PAESI	IMPORTO
di 1 ^a categoria per Dirigenti e personale aree funzionali da III/F4 ⁷ in su	Classe 1 (tab.B)	mezzi pubblici /taxi per/da aeroporti, stazioni, porti e area urbana.	Normativa vigente	Dirigenti e restante personale	A, B e C	€ 120,00
					D	€ 125,00
di 2 ^a categoria per il restante personale	Classe 2 (tab.B)	mezzi pubblici /taxi per/da aeroporti, stazioni, porti e area urbana.	Normativa vigente		E	€ 130,00
					F	€ 140,00
(1) RIMBORSI EROGATI SEGUITO PRESENTAZIONE DOCUMENTALE SPESE						
(2) OPZIONE USO RESIDENCE, SE PIU' CONVENIENTE PER L' A.D., PER MISSIONI SUPERIORI A 10 GG						
(3) PER 1 o 2 PASTI PER CIASCUN GIORNO MISSIONE						
(4) NELL'AREA URBANA DI SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE: MAX 25 EURO/GIORNO						
(5) PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO SU DOMANDA INTERESSATO X OGNI 24 ORE IN ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO DI CUI ALL'ART 1 E 2						
(6) LA PROSECUZIONE DELLA MISSIONE PER PERIODI ≥ 12 ORE DÀ DIRITTO A ULTERIORE RIMBORSO PARI A META' DELLA MISURA PREVISTA DA TABELLA C.						

⁷ In ragione del nuovo sistema di classificazione del personale, previsto dall'articolo 13 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, triennio 2019-2021, si precisa, che hanno diritto al rimborso delle spese di albergo, per la 1^a categoria, i Dirigenti e il personale inquadrato nell'Area delle Elevate Professionalità e nell'Area dei Funzionari.

4.4.1. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE PER IL PERSONALE CIVILE IMPIEGATO IN MISSIONI INTERNAZIONALI E MISSIONI CONNESSE CON GLI IMPEGNI EUROPEI

Come noto l'articolo 6, comma 12, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, nell'ambito della riduzione dei costi degli apparati pubblici, il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Con il D.I. MAE- MEF del 23 marzo 2011, sono state individuate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero, spese che con il precedente assetto normativo erano ricomprese nel trattamento di diaria. Al riguardo, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.4 della presente Direttiva, si evidenzia che, così come previsto dalla norma in argomento, il generalizzato divieto di corresponsione della diaria non opera nel caso di personale civile impiegato nell'ambito di missioni internazionali di pace nonché in quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari.

In particolare, al personale civile impiegato nell'ambito delle missioni internazionali, in ragione di quanto stabilito dall'articolo 17, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, è attribuita, nell'ambito delle risorse stanziato e per tutta la durata del periodo di missione, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941. Tale indennità di missione, calcolata sulla diaria giornaliera⁸ prevista per la locazione di destinazione, nella misura del 98% o nella misura intera, incrementata del 30%, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

⁸ Al netto della riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 5 della Legge 21 luglio 2016, n. 145.

Relativamente all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, l'articolo 4 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, esplicitamente prevede l'inapplicabilità della disposizione⁹ relativa all'abrogazione delle diarie, alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea. L'istituto della diaria a favore del personale civile impiegato nelle predette missioni rimane pertanto in vigore.

Tuttavia, in merito alla sua portata applicativa, si riportano di seguito i contenuti della Circolare del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 5 febbraio 2013, n. 2, in Allegato "C" alla presente Direttiva, con la quale viene segnalata la necessità di procedere ad un'interpretazione restrittiva della citata norma, al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con la previsione di cui all'articolo 6, comma 12, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78: *".....si ritiene indispensabile circoscrivere l'applicazione dell'articolo 4 della legge comunitaria esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazioni a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestono mera natura interlocutoria. Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse le attività di negoziato afferenti alla fase della trattativa preliminare alla formazione della decisione. Si segnala, infine, che rientra nella competenza di ciascuna Amministrazione valutare la tipologia e la rilevanza della missione autorizzata ai fini della verifica della spettanza o meno della diaria, nonché vagliare l'effettiva indispensabilità della stessa in relazione all'esito finale della decisione"*.

⁹ Articolo 6, comma 12, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

4.5. PERSONALE AL SEGUITO

In applicazione a quanto stabilito in materia per le missioni nazionali dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e dall'articolo 3, comma 6, del Decreto-Legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente disposizioni sul pubblico impiego, e alla luce del principio della omogeneità di trattamento tra missioni estere e nazionali affermato, in via generale, dalla richiamata delibera n. 1385/1983 della Corte dei Conti, il personale delle diverse qualifiche "*inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevato o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione*" può essere autorizzato a fruire dei rimborsi delle spese di trasporto e di albergo previsti per il dipendente di qualifica o grado più elevato.

Al riguardo, si precisa che tale trattamento ha carattere eccezionale e deve essere autorizzato con specifico e separato provvedimento motivato dell'Autorità che ha emanato il relativo ordine di missione. La predetta autorizzazione deve essere rilasciata previa sussistenza della relativa disponibilità finanziaria e ove sia ritenuto indispensabile assicurare, per ragioni di servizio, al personale di grado più elevato la piena e costante collaborazione dei dipendenti al seguito¹⁰.

4.6. MISSIONI DI LUNGA DURATA

In caso di missione inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, al personale - oltre alla corresponsione dell'indennità prevista dal Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941- è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.

Inoltre, per il personale inviato in missione per la frequenza di corsi aventi una durata non inferiore a 15 mesi, in ragione dell'invarianza del quadro normativo di riferimento, resta confermata la disposizione relativa alla non ammissibilità del rimborso delle spese d'albergo, già emanata da BILANDIFE con il fg. n. BL/10582/A.9.10, in data 23/01/1990 alla luce, anche, dei noti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

4.7. MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

A seguito dell'abrogazione, disposta con il C.O.M., dell'articolo 4, comma 2, del Decreto-Legge 31 gennaio 2008, n. 8, il trattamento economico relativo alle missioni internazionali di pace delle forze armate è stabilito dall'articolo 5 della Legge 21 luglio 2016, n. 145. In particolare, la normativa in

¹⁰ Lo speciale regime è applicabile anche nel caso di personale militare italiano destinato presso Enti NATO che compia missioni nell'ambito di delegazioni ufficiali della NATO di cui siano a capo Ufficiali italiani e/o di nazioni NATO di grado più elevato. Resta inteso che i requisiti cui è subordinato il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale competente sono gli stessi previsti per le missioni al seguito di personale italiano.

commento prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali sia corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo stanziato, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926 n. 941, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Al riguardo, si segnala che l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98% o nella misura intera, incrementata del 30%, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'A.D., al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al citato articolo 5, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

Alle predette indennità non si applica la riduzione del 20% prevista dall'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223.

Nel caso in cui il personale contingentato sia chiamato ad espletare un servizio isolato in un Paese diverso, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 21 luglio 2016, n. 145, il regime di contingentamento termina con l'uscita dal territorio/acque territoriali/spazio aereo del paese di destinazione per il rientro nel territorio nazionale, continuerà a percepire la relativa diaria di missione estera, prevista per la località di destinazione, nella misura del 98% o nella misura intera, incrementata del 30%, se non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. Ovviamente, l'ulteriore attività di servizio, effettuata in costanza di contingentamento, deve porsi in stretta connessione, per *ratio* e finalità, con quest'ultimo, costituendo un'ulteriore esplicazione della missione internazionale comandata *ab origine*.

Relativamente al trattamento economico del personale civile impiegato nell'ambito delle missioni internazionali, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4.4.1.

4.8. REGIME FISCALE

Il comma 5, dell'articolo 51, del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) prevede che *“le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il*

limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero”.

La Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha, inoltre, introdotto nuove disposizioni circa la gestione fiscale delle spese sostenute dal personale inviato in missione, richiedendo l'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili.

In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (taxi e auto a noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, previsti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che ne garantiscano la tracciabilità (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifico bancario o postale). Viceversa, nel caso in cui i predetti pagamenti siano effettuati tramite modalità non tracciabili le spese costituiscono reddito e sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

5. DESTINAZIONE DI PERSONALE MILITARE PRESSO DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE MILITARI NAZIONALI, ENTI, COMANDI E ORGANISMI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO

L'invio all'estero di Ufficiali di qualsiasi grado che, ai sensi dell'articolo 1808 del C.O.M., siano destinati a prestare servizio presso Delegazioni o Rappresentanze militari nazionali costituite all'estero ovvero presso Enti, Comandi od Organismi internazionali, è preceduto da specifica indicazione al Ministro della Difesa, sulla base delle proposte dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, da parte del Capo di Stato Maggiore della Difesa (cfr. articolo 89, comma 1, lettera t) numero 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

La designazione di incarichi in campo internazionale dei Sottufficiali e dei graduati e militari di truppa in servizio permanente è attribuita al Capo di SMD.

L'emanazione del provvedimento con cui viene stabilita la corresponsione del trattamento economico previsto dagli articoli 1808 e 2164 del C.O.M. è effettuata dal competente Organo responsabile

dell'impiego di ogni singola Forza Armata o dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al termine delle procedure di designazione dell'interessato a ricoprire l'incarico all'estero.

Di seguito è riportata una sintesi della normativa in materia di trattamento economico del personale in questione.

5.1. ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO (ALSE)

L'ALSE è corrisposto con le modalità indicate dall'articolo 1808 del citato C.O.M. in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere¹¹, come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, e compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione della destinazione.

In particolare:

- sono da esso detratte eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli interessati da Enti, Comandi o Organismi internazionali;
- è soggetto, nel caso di uso di alloggio di servizio gratuito, alle riduzioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 1808 (in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato);
- è corrisposto nella misura del 50%, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 1808, durante il periodo di licenza ordinaria spettante anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. In caso di cumulo di licenze, l'assegno in argomento non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per Ufficiali e Sottufficiali, a quaranta giorni per i militari di truppa;
- non è dovuto durante la licenza straordinaria. In caso di assenza per infermità esso è corrisposto per intero soltanto per i primi quarantacinque giorni;
- è erogato agli Ufficiali, Sottufficiali e graduati che, per ragioni di servizio, sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, nella misura intera per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per il periodo successivo, per un massimo di cinquanta giorni; per i militari di truppa tale assegno è corrisposto solo per i primi dieci giorni.

¹¹ A mente di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, le diarie per le missioni all'estero (tabella B allegata al Decreto dell'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e s.m.i - Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998) sono state ridotte del 20%.

5.2. INDENNITA' SPECIALE (IS)

Qualora l'ALSE non sia ritenuto sufficiente in relazione alla posizione d'impiego all'estero del personale, può essere attribuita, secondo la procedura indicata al successivo paragrafo 7.2, un'indennità speciale (IS) da determinarsi sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione proponente.

L'indennità in argomento è soggetta a riduzioni nel caso di:

- uso di alloggio gratuito, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1808 del C.O.M.;
- richiamo in Italia per servizio o trattenimento in Patria al termine della licenza ordinaria, secondo le modalità stabilite dai commi 9 e 10 della medesima norma.

5.3. TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO IN CASO DI MISSIONE EROGATO A FAVORE DEL PERSONALE GIÀ IN REGIME DI 1808 DEL C.O.M.

Per le missioni svolte nell'ambito dello stesso Stato di residenza o in altro Stato estero, in base a quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 1808 del C.O.M. e dell'articolo 6 del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono dovuti:

- l'Assegno di Lungo Servizio all'Estero (ALSE) e l'Indennità Speciale (IS) eventualmente spettante;
- il rimborso delle spese di viaggio con la relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferito ai mezzi di trasporto ed alle classi di viaggio previste;
- il trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità (articolo 6 Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941). In particolare, le indennità giornaliere di missione sono corrisposte nelle seguenti misure:
 - ridotte al 50% e riferite al Paese estero nel quale la missione è effettuata;
 - ridotte al 25% quando la missione è svolta nell'ambito dello Stato estero ove ha sede l'ufficio.

Sulle predette misure tabellari ridotte sarà, inoltre, calcolata la decurtazione di un terzo qualora l'interessato fruisca del rimborso delle spese di albergo.

Per le missioni di servizio compiute in Italia, in base all'articolo 1808 del C.O.M., sono dovuti:

- l'Assegno di Lungo Servizio all'Estero (ALSE) e l'Indennità Speciale (IS) eventualmente spettante, in misura intera durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno ed i primi dieci giorni di missione, ridotti alla metà per il periodo successivo, sino ad un massimo di cinquanta giorni per gli ufficiali, sottufficiali e graduati; in misura intera durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno e solo per i primi dieci giorni di missione per i militari di truppa;

- il rimborso per le spese di viaggio riferito ai mezzi di trasporto ed alle classi di viaggio previste per le missioni all'estero;
- il trattamento di missione nazionale stabilito dal Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e dalla Legge 12 novembre 2011, n.183, articolo 4, comma 98.

5.4. PERIODO DI AFFIANCAMENTO PER PASSAGGIO DI CONSEGNE

In relazione al fisiologico periodo di affiancamento per passaggio di consegne, il trattamento di cui ai commi precedenti compete, per un periodo massimo di 20 giorni, sia al militare cedente che a quello subentrante. Qualora, alla scadenza del periodo suindicato, si rendesse necessaria una proroga dell'affiancamento, il cedente transiterà dalla posizione di “*destinazione all'estero*” ai sensi dell'articolo 1808 del C.O.M. a quella di “*missione all'estero*” ai sensi del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941.

5.5. TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

5.5.1. INDENNITÀ E RIMBORSI PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE DA E PER L'ESTERO

Il Consiglio di Stato, con parere della III Sezione n. 692 in data 26 maggio 1987, ha ritenuto applicabili al personale inviato all'estero, ai sensi dell'articolo 1808 del C.O.M., le disposizioni previste dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e s.m.i, in materia di trattamento di trasferimento in campo nazionale, compresa l'autorizzazione ad effettuare il trasporto di mobili e delle masserizie con mezzi diversi dal treno.

Il personale trasferito all'estero può optare, conservando il diritto alle indennità e rimborsi previsti dalla normativa vigente, per effettuare il trasporto di mobili e masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale, anziché nella sede di servizio all'estero, in applicazione rispettivamente dell'articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e dell'articolo 47, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Relativamente all'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, così come già segnalato con Circolare M_D GBIL 0000283 14-01-2015 (Allegato “D”), il comma 363, dell'articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, **ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della Legge n. 86 del 2001, prevedendo pertanto che il personale delle Forze Armate, impiegato all'estero, ai sensi dell'articolo 1808 del C.O.M. e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114, non goda più, a partire dal 1° gennaio 2015, del diritto a percepire l'indennità di trasferimento all'atto del rientro in Italia.**

5.5.2. RIMBORSI PER TRASPORTO EFFETTI PERSONALI

Le condizioni che regolano il trasporto del bagaglio del militare trasferito e dei suoi familiari sono stabilite dal citato articolo 1808, comma 1 lett.c) del C.O.M..

5.5.3. MEZZI DI TRASPORTO AMMESSI PER IL VIAGGIO DI TRASFERIMENTO – USO DELL'AUTOVETTURA

Il personale trasferito all'estero ha diritto, per il raggiungimento della sede di servizio e per il rientro in Patria, al rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto usualmente previsti per le missioni all'estero (aereo, treno e nave).

Analogo beneficio spetta ai familiari del militare a condizione che, come stabilito dall'articolo 1808, comma 4, del C.O.M, la durata della destinazione all'estero sia inizialmente prevista per un periodo superiore ad un anno.

L'uso dell'autovettura privata è da ritenersi ammissibile – limitatamente al personale destinato in Paesi Europei – tenendo conto della omogeneità di trattamento tra i trasferimenti in campo nazionale ed estero affermato in via generale dalla citata delibera della Corte dei Conti n. 1385 del 10 novembre 1983.

5.6. REGIME FISCALE

L'articolo 51, comma 8, del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) dispone che *“gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti per le amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del C.O.M. (IS) due volte l'indennità base”*.

Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quanto previsto al comma 5 della norma in commento¹².

¹² *Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 (pari ad euro 77,47) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero*

Relativamente ai coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione all'estero da applicare rispettivamente al personale appartenente all'amministrazione che eroga il trattamento e a quello dipendente da altre amministrazioni si rinvia alle tabelle annualmente pubblicate dal Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP¹³.

Riguardo alle indennità percepite dagli Esperti Nazionali Distaccati (END) occorre distinguere tra gli END "COST FREE" per i quali, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con nota del 18 novembre 2022, n. 559, le indennità erogate sono assoggettate a tassazione in Italia e gli END non "COST FREE". Relativamente a questi ultimi, così come da risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello formulato da questo Ufficio Centrale in data 25 marzo 2024 n. 956 - 629/2024, si rappresenta che, in assenza di disposizioni sovranazionali da cui si evinca l'esenzione da imposizione, le indennità percepite sono soggette a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del T.U.I.R.

6. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

6.1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI IN DIPENDENZA DI SERVIZI COMPIUTI ALL'ESTERO

In base alla normativa vigente, la corresponsione al personale destinato all'estero del trattamento economico disciplinato dall'articolo 1808 del C.O.M. è di esclusiva competenza dell'Ufficio Amministrazioni Speciali¹⁴.

Le attività relative alla liquidazione ed al pagamento dei fogli di viaggio per il compimento di missioni isolate all'estero, con trattamento economico ai sensi del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono attribuite ai servizi amministrativi operanti nell'ambito degli Ordinamenti Interforze e di Forza Armata. La competenza per la liquidazione e per il pagamento delle missioni di durata iniziale superiore ai 180 giorni rimane, in ogni caso, attribuita all'Ufficio Amministrazioni Speciali (Decreto ministeriale 8 febbraio 2002), al quale spetta la liquidazione e il pagamento anche delle missioni

di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese (di viaggio e trasporto comprovate e documentate), concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹³ All'atto dell'adozione della presente Direttiva le tabelle sono contenute nella Circolare MEF/RGS del 21 giugno 2024, n. 31.

¹⁴ Vedasi i decreti ministeriali relativi alla costituzione, all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Ufficio Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa in data 30 settembre 1966, 23 febbraio 2001 e 8 febbraio 2002.

isolate all'estero di breve durata (Decreto ministeriale 23 febbraio 2001, articolo 2 lettera e), limitatamente al personale in forza al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Segretariato Generale della Difesa, alle Direzioni Generali, agli Uffici Centrali, agli Uffici ed Organismi della Magistratura Militare, nonché agli Organismi dell'area Tecnico-Amministrativa non aventi un proprio Centro Amministrativo, secondo le direttive impartite dal Segretariato Generale della Difesa.

6.2. CONTROLLO DELLA SPESA

Al fine di un efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie a disposizione, gli Organi Programmatori ai diversi livelli e i Centri di responsabilità Amministrativa (C.R.A.) dovranno assicurare il costante monitoraggio e verifica dell'andamento della spesa. Avvalendosi anche dei sistemi di gestione delle missioni (portale missioni-SICEF) dovrà essere garantito il tempestivo decentramento delle risorse finanziarie all'Ufficio Amministrazioni Speciali sui pertinenti capitoli di bilancio consentendo in tal modo di mitigare le criticità legate ai tempi di ripianamento delle partite di Fondo Scorta accese dal citato Ente.

6.3. CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI PER LA GESTIONE DEI FONDI RELATIVI

Richiamando i contenuti del paragrafo 2, tutte le spese concernenti le missioni all'estero vanno poste a carico del competente capitolo di bilancio/piano di gestione, come sotto specificato:

- missioni all'estero ai sensi del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941: capitoli del CRA di appartenenza;
- missioni riguardanti esigenze/programmi direttamente attinenti alla "Cooperazione internazionale": capitolo 1170, piano di gestione 1, e capitolo 1171, piani di gestione 7, 8 e 10;
- trattamento economico all'estero previsto dall'articolo 1808 del C.O.M.: capitoli stipendiali del CRA di Forza Armata di competenza con gestione unificata da parte dello Stato Maggiore della Difesa o a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- rimborso delle spese di trasporto mobili e masserizie da e per l'estero e varie: sui pertinenti capitoli del CRA di Forza Armata o a cura del Comando Generale dei Carabinieri.

7. PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI, MISSIONI O RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ SPECIALE

7.1. COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI/RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO

La costituzione di Delegazioni, Rappresentanze o Missioni militari all'estero dovrà essere approvata dal Ministro sulla base di Schema di Atto Costitutivo, da pubblicare in allegato al Foglio d'Ordine Ministeriale della Forza Armata interessata, contenente i seguenti elementi:

- generalità e indicazione della relativa fonte normativa [accordi NATO, Memorandum of Understanding (M.O.U.) di cooperazione tecnico-militare, accordi di assistenza intergovernativi, etc.] che legittima l'attività all'estero;
- compiti, dipendenza (disciplinare, tecnica d'impiego, amministrativa), organico;
- data di istituzione e presumibile durata;
- indirizzo (postale e telegrafico).

Dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro le sole variazioni di organico inerente al personale Ufficiali nell'ambito di Delegazioni/Rappresentanze italiane all'estero già autorizzate dalla medesima Autorità.

La proposta di costituzione dovrà essere avanzata dallo Stato Maggiore della Forza Armata interessata allo Stato Maggiore della Difesa per il necessario coordinamento con gli altri SS.MM. e con l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, prima dell'approvazione del Ministro, evidenziando gli oneri previsti per la concessione del trattamento di cui all'articolo 1808 del C.O.M. e l'esistenza della relativa disponibilità finanziaria.

L'autorizzazione ministeriale costituisce il presupposto per l'attribuzione del trattamento economico di lungo servizio all'estero previsto dal sopracitato C.O.M. In mancanza di tale requisito, gli emolumenti da corrispondere agli interessati saranno quelli di missione ordinaria all'estero stabiliti dal Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941.

7.2. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ SPECIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1808 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66 AL PERSONALE DESTINATO PRESSO DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE MILITARI NAZIONALI, OVVERO PRESSO ENTI, COMANDI E ORGANISMI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO

La competenza a rappresentare il Ministero della Difesa presso la Commissione Permanente di Finanziamento, costituita, ai sensi dell'articolo 172 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, presso il Ministero degli Affari Esteri è dell'Ufficio Centrale del Bilancio e

degli Affari Finanziari. Il Rappresentante della Difesa in seno alla predetta Commissione viene designato dal Ministro.

L'Ufficio Centrale del Bilancio è altresì competente alla formulazione delle proposte, avanzate dallo SMD, per l'attribuzione dell'Indennità Speciale prevista dall'articolo 1808, comma 1, lett. b) del C.O.M nell'ambito della predetta Commissione.

La misura dell'Indennità Speciale e la decorrenza, a meno che non siano contemplate da specifica disposizione di legge, sono definite e formalizzate in apposito Decreto interministeriale a firma del Direttore Centrale dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari e dai paritetici competenti Dirigenti del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

8. DISPOSIZIONI FINALI


La regolamentazione contenuta nella presente Direttiva costituirà oggetto di periodica rivisitazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari che, sulla base anche di proposte avanzate dagli Enti interessati, ne curerà l'aggiornamento/riedizione al fine di assicurare la costante aderenza delle modalità applicative e gestionali alle norme in vigore.

Ulteriori indicazioni di dettaglio possono essere emanate dall'Ufficio Amministrazioni Speciali al fine di ottimizzare le procedure di natura amministrativo - contabile svolte dal predetto Ente, fermo restando la competenza dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari stabilita in materia dal vigente Decreto di struttura.

La presente Direttiva entra in vigore dalla data della sua emanazione ed annulla e sostituisce il documento n. BLD-003-2013, edizione maggio 2013.



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI



Ufficio Rapporti Istituzionali Esterni e Gestioni Amministrative Speciali
Indirizzo telegrafico: BILANDIFE - Ra.I.E.

Prot.n BL/Ra.I.E./10458 /A.9.10

All. 1

Roma, li 25 GEN. 1999
Col. LUISI 3/4341

OGGETTO: DIRETTIVA TECNICA relativa all'applicazione del Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro, in data 30 dicembre 1998, in ordine alla determinazione della percentuale di riduzione del trattamento di missione da corrispondere al personale militare, facente parte di un contingente inviato a svolgere attività addestrative all'estero, nel contesto di accordi/intese multinazionali, NATO e/o europei, di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

A	STAMADIFESA	<u>ROMA</u>
	STATESERCITO	<u>SEDE</u>
	MARISTAT	<u>ROMA</u>
	STATAEREO	<u>ROMA</u>
	SEGREDIFESA	<u>SEDE</u>
	PERSOMIL	<u>SEDE</u>
	COMMISERVIZI	<u>ROMA</u>
	DIRAMINTER	<u>ROMA</u>
	DIFEAMMISPEC	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

A	DIFESA GABINETTO	<u>ROMA</u>
	CARABINIERI COMANDO	<u>ROMA</u>
	ISPEDIFE	<u>SEDE</u>
	DIRAMILES NORD	<u>PADOVA</u>
	DIRAMILES CENTRO	<u>FIRENZE</u>
	DIRAMILES SUD	<u>NAPOLI</u>
	MARIDIRAM	<u>LA SPEZIA</u>
	MARIDIRAM	<u>TARANTO</u>
	AERODIRAM	<u>MILANO</u>
	AERODIRAM	<u>ROMA</u>
	AERODIRAM	<u>BARI</u>

Seguito lett. n. BL/Ra.I.E./19417/A.9.10 in data 24.11.1998 (allegata in copia per COMMISERVIZI, ISPEDIFE e DIRAM TUTTE).

1. Si comunica che il decreto interministeriale Difesa-Tesoro, in data 30 dicembre 1998, istruito da questo U.C., nell'intento di definire la diaria da corrispondere al personale militare inviato all'estero, nelle situazioni di impiego enunciate in titolo (iniziativa di cui, peraltro, si era sommariamente riferito, in anteprima, con la lettera a seguito), è stato - di recente - ratificato anche dal Ministero del Tesoro.

Scopo di detto provvedimento è quello di procedere, nell'interesse del personale amministrato, alla concreta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n.549/1995, comma 63.

In particolare, si precisa che le situazioni astrattamente configurate nell'anzidetta norma legislativa, con il presente provvedimento interministeriale, vengono "rapportate" alle reali attività addestrative, a carattere internazionale, che le FF.AA. italiane, sempre più frequentemente, sono chiamate a svolgere, in ambito NATO, UEO e/o nel contesto di altri accordi multinazionali.

Le fattispecie più ricorrenti, considerate nel provvedimento in questione, sono essenzialmente le seguenti:

- campi d'arma all'estero;
- "esercitazioni NATO";
- "esercitazioni PFP (Partnership for Peace)";
- "esercitazioni bilaterali (comprese le attività addestrative derivanti dagli scambi bilaterali, in regime di reciprocità o meno), trilaterali, quadrilaterali, ecc."

2. Nel merito di tale normativa, si chiarisce, in dettaglio, che l'anzidetto decreto interministeriale, nei tre articoli, stabilisce quanto segue:

a) *art. 1:* prevede che al personale militare italiano, facente parte di contingente o unità/reparto nazionale o internazionale, inviato all'estero, nel contesto di dette attività addestrative (da individuarsi con apposito provvedimento dello Stato Maggiore competente), venga corrisposto il trattamento di missione previsto per il Paese di destinazione, ridotto - con riferimento alla "diaria base" (come precisato nel preambolo del provvedimento in parola) - rispettivamente:

- al 75%, qualora il personale fruisca di attendamento/accantonamento (tendopoli e/o strutture di circostanza e/o moduli abitativi "ad hoc" del tipo "CORIMEC", containers, ecc.) e di vitto (entrambi i benefici sono da ritenersi "obbligatori", perché a carico dell'Amministrazione militare italiana e/o dello Stato estero ospitante, nel quadro di rapporti basati sul principio di diritto internazionale di "reciprocità" fra Stati);
- al 65%, qualora il personale fruisca di strutture pubbliche e/o private, organizzate per l'alloggiamento di personale e destinate all'esigenza specifica (edifici alloggiativi, specifiche abitazioni, altre strutture di carattere alloggiativo in zona, ecc.) e di vitto "obbligatorio" (entrambi i benefici sono a carico dell'Amministrazione italiana e/o dello Stato estero ospitante, nel contesto di rapporti basati sul principio di diritto internazionale della "reciprocità" fra Stati);

b) *art. 2:* disciplina taluni aspetti procedurali (comma 1) e prevede la sanatoria per un campo d'arma già effettuato, nel corso dell'anno 1998 (comma 2).

In particolare:

- *comma 1:* stabilisce che lo Stato Maggiore competente con "apposito provvedimento", individui le "situazioni di impiego" riconducibili a quelle astrattamente configurate nell'art. 1, comma 63, della legge n. 549/1995, ed indichi, contestualmente, la misura della riduzione da applicarsi alla diaria di missione da corrispondere al personale militare facente parte del contingente o

unità/reparto nazionale o internazionale inviato/da inviare all'estero, in rapporto, ovviamente, alla particolare "situazione logistica" (di minore o maggiore "confort" alloggiativo), prevista per la specifica missione in territorio estero.

In sintesi, nel suddetto provvedimento di Stato Maggiore deve risultare, espressamente, che ad una "situazione logistica" di minore "confort" alloggiativo corrisponda la riduzione della "diaria giornaliera" al 75%, mentre ad una "situazione logistica" di maggiore "confort" alloggiativo corrisponda la riduzione di detta diaria al 65%, così come sancito nelle due ipotesi di cui all'art. 1 del decreto in questione.

Al riguardo, sembra opportuno precisare, inoltre, che il citato provvedimento di Stato Maggiore può essere formalizzato anche con una specifica "clausola" da inserire nel "documento di impianto/programmazione e/o pianificazione" della missione, alla quale gli operatori amministrativi dovranno fare riferimento, in sede ed ai fini della liquidazione del trattamento economico spettante al personale interessato.

Tali adempimenti si applicano agli interventi militari effettuati durante l'esercizio finanziario 1998 e/o da effettuare negli esercizi successivi;


- *comma 2:* stabilisce che lo Stato Maggiore dell'Esercito debba definire, conformemente ai su esposti criteri, la percentuale di riduzione (verosimilmente, il 25%, in base ai pregressi atti intercorsi al riguardo) da applicarsi al trattamento economico di missione (all'estero), spettante al personale militare che ha fatto parte del campo d'arma della Brigata "Centauro", in Ungheria, nel contesto della esercitazione "Balaton '98";

c) *art. 3:* contiene la rituale clausola finanziaria, con la quale è fatto obbligo di provvedere agli oneri connessi con l'applicazione del decreto in argomento, attingendo agli ordinari fondi di bilancio, previsti per il "funzionamento" delle Forze Armate (in pratica, trattandosi di spese "discrezionali" e non "obbligatorie", vi dev'essere, a monte, la necessaria copertura finanziaria).

3. In tale quadro normativo, sembra utile avvertire, infine, che il decreto in titolo, come risulta dalle motivazioni enunciate nel preambolo del decreto stesso, non si applica alle "operazioni di carattere militare, compiute nel contesto di interventi nazionali o multinazionali in ambienti ostili", per le quali, invece, continua ad applicarsi la specifica disciplina legislativa e/o governativa, emanata (od emananda), per le suddette operazioni fuori area (disciplina cui, peraltro, è stato fatto generale riferimento, nel citato preambolo, allo scopo di fissare, per le differenti e meno gravose fattispecie, quivi contemplate, una entità di missione globalmente inferiore).

4. In relazione a tutto quanto precede - e nella convinzione che il provvedimento in questione possa fare, definitivamente, chiarezza, in ordine a tutte le pregresse situazioni di incertezza procedurale e/o di merito - si segnala la necessità/opportunità di diramare, ai vari organismi interessati, sino ai minori livelli, le presenti disposizioni, la cui scrupolosa osservanza deve riferirsi sia al "preambolo" che al "dispositivo" del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ten. Gen. Gennaro MARINO)





Il Ministro della Difesa

**di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica**

Determinazione della percentuale di riduzione del trattamento di missione all'estero da corrispondere al personale militare facente parte di un contingente, nel contesto degli interventi militari correlati ad accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, in particolare, l'articolo 1, comma 63, lettera b), che ha stabilito di corrispondere al personale militare, temporaneamente, impiegato all'estero, nel quadro di interventi, anche di carattere umanitario, correlati ad accordi internazionali, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione, con possibilità, se facente parte di contingenti, di riduzione della relativa diaria di base fino al massimo del 50%;

Ritenuto che, in base al predetto disposto legislativo, la percentuale di riduzione della diaria spettante deve tener conto delle concrete ed effettive condizioni ambientali ed operative d'impiego e deve essere fissata con provvedimento interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che alle situazioni astrattamente configurate dall'articolo 1 della legge n. 549/1995 sono riconducibili, in via diretta od analogica, anche le principali esercitazioni a carattere internazionale, quali i campi d'arma all'estero, le "esercitazioni NATO", le "esercitazioni PFP" (Partnership for Peace), le "esercitazioni bilaterali (comprese le attività addestrative derivanti dagli scambi bilaterali in regime di reciprocità o meno), trilaterali e quadrilaterali" ecc., annualmente, programmate in ambito NATO, UE0 e/o nell'ambito di accordi internazionali;

Considerato che il competente Stato Maggiore è tenuto a determinare, per lo svolgimento delle suddette attività addestrative, il supporto logistico idoneo, consistente, di norma, nella sistemazione "in loco" del contingente, a cura dell'Amministrazione, mediante attendamento/accantonamento e somministrazione di vitto "obbligatori", oppure, utilizzando strutture pubbliche e/o private, organizzate per l'alloggiamento di personale e destinate all'esigenza specifica e somministrando comunque il vitto "obbligatorio";

Rilevato che l'anzidetta sistemazione logistica, ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 549/1995, tiene conto delle volute condizioni operative ed ambientali e che, pertanto, la riduzione del trattamento di missione va commisurata al maggiore o minore "comfort" delle anzidette due tipologie di supporto logistico fornito dall'Amministrazione, nell'ambito del limite massimo di riduzione del 50% fissato dalla norma su citata e di quello minimo del 20%, normalmente previsto per operazioni di carattere militare compiute nel contesto di interventi nazionali o multinazionali in ambienti ostili (vds., per tutte, la legge 3.8.1998, n. 270);

Considerato che agli oneri connessi alle attività addestrative di cui al presente decreto interministeriale si provvede con gli ordinari fondi di funzionamento, allocati sulle pertinenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa;

V i s t a la legge 22 dicembre 1989, n. 419, recante, in particolare, agli articoli 1 e 2, norme sul riordinamento del servizio del vitto delle Forze Armate;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota n. 181552 in data 18 novembre 1998, ha espresso il proprio assenso alla formulazione del presente decreto interministeriale, secondo le modalità sin qui indicate in premessa;

DECRETA

Art. 1

1. Al personale militare italiano facente parte di contingente o unità/reparto nazionale o internazionale, inviato all'estero nel contesto di attività addestrative, individuate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, è corrisposto il trattamento di missione, previsto per il Paese di destinazione, ridotto, rispettivamente:

–al 75%, qualora il personale fruisca di attendamento/accantonamento (tendopoli e/o strutture di circostanza e/o moduli abitativi "ad hoc" del tipo "CORIMEC", containers,

del 25.01.1999

- ecc.) e di vitto, da ritenere "obbligatori" perché a carico dell'Amministrazione militare e/o dello Stato estero ospitante, nel contesto di rapporti basati sul principio di diritto internazionale della "reciprocità" fra Stati;
- al 65%, qualora il personale fruisca di strutture pubbliche e/o private organizzate per l'alloggiamento di personale e destinate all'esigenza specifica (edifici, abitazioni, strutture alloggiative in zona, ecc.) e di vitto "obbligatorio", a carico dell'Amministrazione e/o dello Stato estero ospitante, nel contesto di rapporti basati sul principio di diritto internazionale della "reciprocità" fra Stati.

Art. 2

1. Il trattamento di missione previsto dall'art. 1 si applica agli interventi militari, effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi successivi, che saranno individuati come riconducibili alle situazioni configurate dall'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con apposito provvedimento dello Stato Maggiore competente
2. In sede di prima applicazione del presente decreto viene individuato come rientrante nelle situazioni configurate dall'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Campo d'Arma della Brigata "Centauro" in Ungheria nel contesto della esercitazione "Balaton '98".

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede con gli ordinari fondi di funzionamento, allocati sulle pertinenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

lh

Roma, li 30 DIC. 1998

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Carlo Sciarra

p IL MINISTRO DEL TESORO
Luca Di Lorenzo



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (uno).

Annessi: //

OGGETTO : rimborso delle spese di viaggio in favore del personale delle Forze Armate comandato in missione.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

a. f.n. M_D GMIL REG2017 0636544 in data 27 novembre 2017;

b. f.n. M_D GMIL REG2016 0628470 in data 26 ottobre 2016;

c. f.n. M_D GMIL REG2016 0466912 in data 26 luglio 2016.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

Il trattamento economico di missione in favore del personale delle Forze Armate trova disciplina nella L. 18 dicembre 1973, n. 836 (artt. 12 e ss.), così come modificata ed integrata dalla L. 26 luglio 1978, n. 417, nella L. 23 gennaio 1991, n. 21 e nei relativi provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che ne hanno regolamentato alcuni aspetti peculiari. Al personale militare volontario non in servizio permanente si applicano unicamente le disposizioni della succitata L. n. 836/1973 e successive modificazioni.

Ciò posto, al personale militare inviato fuori sede compete, tra l'altro, il rimborso delle spese di trasporto. Le numerose direttive attualmente vigenti, la cui emanazione è stata dettata dall'evoluzione della normativa di settore, hanno tuttavia comportato stratificazioni delle relative disposizioni generando, talvolta, situazioni di complessità interpretativa.

Scopo della presente circolare è, pertanto, riordinare la materia del rimborso delle spese di viaggio e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, fornendo un unico quadro di riferimento applicativo quanto più chiaro possibile.

2. USO DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il rimborso delle spese di viaggio varia a seconda della tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e della necessità o meno di un atto autorizzativo. In particolare, il personale in trasferta può usufruire:

- di un mezzo di trasporto di proprietà dell'Amministrazione;
- di un mezzo di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione ma specificamente autorizzato;
- del mezzo aereo o di altro mezzo di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione.

a. Mezzo di trasporto di proprietà dell'Amministrazione

A norma dell'art. 14, comma 3 della L. n. 836/1973, per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione competente, per ogni chilometro di percorso, un'indennità pari a euro 0,001 (reintrodotta in favore delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dall'art. 39-undecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51).

b. Mezzo di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione ma specificamente autorizzato

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, il personale autorizzato ad usufruire di un mezzo non di proprietà dell'Amministrazione è rimborsato delle spese effettivamente sostenute secondo le disposizioni vigenti in materia (artt. 12 e seguenti della L. n. 836/1973, come modificati dalla L. n. 417/1978).

Nello specifico, è consentito l'uso dei seguenti mezzi di trasporto:

- mezzo ferroviario o marittimo: in tal caso spetta il rimborso del biglietto di 1^a classe ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede (art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 52/2009 come modificato dall'art. 14 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40).

Alla luce delle offerte commerciali introdotte nel trasporto ferroviario nazionale (cd. Alta Velocità), la distinzione in "classi" è stata sostituita da una diversificata tipologia di "servizi" e, pertanto, sono oggetto di rimborso, perché assimilabili alla 1^a classe:

- a) per i treni della società TRENITALIA (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), i biglietti emessi per livelli di servizio non superiori a "Business" - tariffa base;
- b) per i treni della società ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI, i biglietti riferiti ad ambienti non superiori a "Prima" - tariffa base.

Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 836/1973 l'uso dei trasporti marittimi (quando la destinazione può essere raggiunta anche per ferrovia) deve essere autorizzato da un Capo Reparto/Capo Ufficio avente qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata (per il personale militare, da un Ufficiale con grado non inferiore a Colonnello o corrispondente). La predetta autorizzazione, pertanto, non è necessaria allorché la nave costituisca il mezzo di trasporto ordinario (es. viaggi da e per la Sardegna);

- mezzo aereo: compete il rimborso del biglietto nei limiti di spesa per la classe economica - salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 468 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 per il personale avente qualifica non inferiore a Dirigente di prima fascia (Gen. C.A./Gen. D. e corrispondenti) e per i voli transcontinentali superiori alle 5 ore- per i quali è consentita la classe "Business", previa esibizione, oltre al titolo di viaggio, della carta di imbarco. Anche in questa ipotesi è necessaria l'autorizzazione rilasciata da un Capo Reparto/Capo Ufficio avente qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata (per il personale militare, da un Ufficiale con grado non inferiore a Colonnello o corrispondente);
- altri servizi di linea: in questo caso è rimborsato il relativo biglietto quando tali mezzi consentono un notevole risparmio di tempo ovvero manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere (art. 12, comma 2 della L. n. 836/1973);
- mezzo proprio: è consentito, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 836/1973, per il personale che svolge funzioni ispettive, entro la circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, se

il suo utilizzo sia più conveniente rispetto agli ordinari servizi di linea ovvero, per il restante personale inviato in trasferta entro i medesimi limiti territoriali, allorché l'orario dei servizi pubblici sia inconciliabile con le modalità di svolgimento della missione o tali servizi siano carenti in toto. In tal caso spetta un'indennità chilometrica rapportata a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, secondo il prezzo medio praticato alla data di espletamento del viaggio così come rilevato dall'«Osservatorio dei prezzi e delle tariffe carburanti» del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il consenso all'uso del mezzo proprio è rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. L'Autorità che ha autorizzato l'uso del mezzo proprio (Capo Reparto/Capo Ufficio avente qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, per il personale militare, un Ufficiale con grado non inferiore a Colonnello o corrispondente), dovrà, altresì, convalidare il numero di chilometri percorsi indicati dall'interessato mediante il ricorso al servizio di attestazione delle distanze chilometriche reso disponibile dall'Automobile Club d'Italia sul proprio sito istituzionale (www.aci.it);

- mezzi di trasporto urbano/taxi: al personale è attribuito il rimborso delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio (art. 11, comma 10 del D.P.R. n. 52/2009). L'uso del taxi, tuttavia, è ammesso nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici (es. raggiungimento di destinazioni non servite da altri mezzi di trasporto, sciopero o sospensione dei servizi) o per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia del servizio svolto nelle ipotesi preventivamente individuate dall'Amministrazione (es. località collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare o all'espletamento dell'attività lavorativa).

Accanto ai rimborsi sopra elencati, a norma dell'art. 14, comma 1 della L. n. 836/1973, ai militari inviati in missione spetta un'indennità aggiuntiva, calcolata in percentuale sul costo del biglietto a tariffa intera, tesa a ristorare il dipendente dei disagi connessi all'acquisto del titolo di viaggio, pari al:

- 10% per i viaggi compiuti a mezzo trasporti ferroviari/marittimi;
- 5% per i viaggi compiuti in aereo.

c. Mezzo aereo o altro mezzo di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione

Ai sensi del citato art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 52/2009 (vedasi precedente para. 2 lett. b.) al personale che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione compete il rimborso di *“una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario”*. Al riguardo, si precisa che con l'espressione *“altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione”* si intende qualsiasi mezzo di trasporto che non appartenga all'Amministrazione. La liquidazione andrà, dunque, effettuata nei termini che seguono.

Innanzitutto, il costo del biglietto in tariffa base da prendere a riferimento sarà quello del *“primo treno utile”*:

- in relazione all'orario di inizio/termine della missione (così come riportato nel relativo ordine e dichiarato dall'interessato nel quadro “C” del foglio di viaggio). L'eventuale cambio di uno o più treni, lungo il percorso da/per il luogo della missione, non rileva ai fini della determinazione della somma spettante atteso che il rimborso è riferito al costo complessivo del viaggio;
- dotato dei servizi spettanti al personale in trasferta (1^a classe ovvero “livelli di servizio” ad essa assimilabili). Ai fini della determinazione della somma da liquidare, pertanto, non

dovranno essere presi in considerazione i treni che non garantiscono i predetti standard qualitativi.

L'ufficio competente provvederà ad individuare l'esatto importo da ristorare all'interessato, tuttavia, a mero titolo collaborativo e al fine di consentire una più celere liquidazione del rimborso spettante, il militare potrà allegare, al momento della consegna del foglio di viaggio, la stampa derivante dalle biglietterie telematiche attestante il costo del/i biglietto/i in tariffa base, le date e gli orari, in conformità a quanto dichiarato nel quadro "C" dello stesso.

In tale ipotesi, ne consegue che:

- il personale inviato in missione non potrà percepire l'indennità aggiuntiva di cui al summenzionato art. 14, comma 1 della L. n. 836/1973;
- l'indennità di missione e la relativa maggiorazione di cui all'art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 52/2009 dovranno essere commisurate al tempo di viaggio che il militare avrebbe impiegato se avesse utilizzato "*il primo treno utile*", come sopra specificato, salvo che non abbia dichiarato una durata inferiore del viaggio.

Si precisa infine, che per i viaggi effettuati usufruendo del mezzo marittimo o di altri servizi di linea, ove questi costituiscano il normale mezzo di trasporto, la somma oggetto di rimborso dovrà essere determinata prendendo a riferimento il costo dei relativi titoli di viaggio (biglietto navale, biglietto autobus ecc.).

3. DIRITTI DI AGENZIA E RITARDI

Si rammenta, ulteriormente, che:

- sono rimborsabili anche le eventuali spese sostenute per i cd. "diritti di agenzia" connessi all'acquisto dei biglietti (per i viaggi in aereo nelle misure fisse massime di euro 5,00 per i voli nazionali ed euro 10,00 per quelli internazionali);
- l'indennizzo per ritardo (a carico dell'azienda di gestione), calcolato generalmente in percentuale sul costo del biglietto (a carico dell'amministrazione), ha una diversa natura giuridico-contabile rispetto a quest'ultimo e ha lo scopo di ristorare il disagio subito dal viaggiatore in conseguenza del mancato rispetto dell'orario previsto, ne consegue che, in assenza di specifica previsione normativa, all'atto della liquidazione del certificato di viaggio, il relativo importo non deve essere decurtato dal rimborso del relativo biglietto.

4. DISPOSIZIONI FINALI

In un'ottica di omogeneità dell'azione amministrativa nel delicato settore delle missioni, eventuali ulteriori disposizioni diramate dagli organi tecnici di ciascuna Forza Armata dovranno porsi in linea con i principi fissati nell'attuale direttiva, al fine di non alterare gli indirizzi applicativi stabiliti con la presente.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno procedere, ove necessario, all'adeguamento dei sistemi informatici gestionali attualmente in uso presso gli organi tecnico-contabili competenti.

Devono ritenersi abrogate le circolari M_D GMIL REG2016 0466912 in data 26 luglio 2016, M_D GMIL REG2016 0628470 in data 26 ottobre 2016 e M_D GMIL REG2017 0636544 in data 27 novembre 2017, nonché tutte le disposizioni riguardanti l'utilizzo e il rimborso delle spese di trasporto in contrasto con quelle dianzi indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. C.A. Antonio VITTIGLIO



CIRCOLARE N. 2

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E
L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Roma, 5 FEBBRAIO 2013

Prot. N. 0010486
Allegati: 2

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

epc.

OGGETTO : Enti ed organismi pubblici - bilancio di
previsione per l'esercizio 2013.

Al Presidente della Sezione
controllo
Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del
Ministero dell'economia e
delle finanze nei collegi dei
revisori o sindacali presso gli
enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

L'esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo, che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013, ha trovato conferma, nel corso del 2012, con l'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica fissate dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"*, dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* e, da ultimo, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Ciò posto, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, procedano ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali enti di ricerca, per il triennio 2013-2015, continuano ad applicarsi, così come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si ribadisce che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2013 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, si fa presente che, in relazione all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, tale norma continua a trovare applicazione così come successivamente confermato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

Circa l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento, va ribadito, in via generale, che, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa riferimento, per l'anno 2013, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012.

In proposito, va evidenziato che l'articolo 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha sancito che *“Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si*

intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni”.

In merito al richiamato articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, è opportuno chiarire l'assenza di effetti sulle deroghe di cui all'articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, alle misure di contenimento della spesa, già previste nei confronti degli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. A tale conclusione si perviene considerando che la norma definisce quali siano i soggetti da considerare “amministrazioni pubbliche” ai fini dell'applicabilità delle misure di contenimento della spesa con riferimento all'anno 2011 e a decorrere dal 2012. Ne consegue, pertanto, stante l'irretroattività della norma, da un lato, che il richiamo in via generale alle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 decorra soltanto dal 2012 e, dall'altro, che resti invariato il regime delle deroghe espressamente previsto dalla previgente normativa. Sul punto, si ha motivo di ritenere che l'articolo 5, comma 7, sia rivolto anche a ricomprendere tra i destinatari delle disposizioni di contenimento quegli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, finora esclusi in quanto non inseriti nell'elenco Istat.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2013 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si rappresenta che saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre, infine, ribadire che, ai fini della quantificazione dei limiti massimi di spesa

introdotti dalle norme di contenimento di seguito richiamate, laddove si fa riferimento alla “spesa sostenuta” in un determinato esercizio, deve intendersi tale la spesa impegnata nell’esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

Pertanto, nell’ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2013 tenendo conto sia delle disposizioni previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte da disposizioni normative tuttora vigenti.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso dell’anno 2012, il Legislatore ha concentrato prevalentemente l’attenzione su interventi strutturali di revisione della spesa pubblica, prevedendo la riduzione di specifiche tipologie di spesa, al fine di conseguire, da un lato, il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e, dall’altro, minori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, alle quali si aggiungono quelle di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Per consentire una lettura sistematica delle norme concernenti il bilancio di previsione 2013, si fornisce un quadro sinottico al fine di una rapida consultazione (Allegato 1), rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012 e n. 30 del 22 ottobre 2012, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.

Con riferimento al bilancio di previsione 2013 e ad integrazione di quanto già

esposto nelle citate circolari ministeriali n. 40/2010 e n. 33/2011, si riportano nella presente circolare alcune precisazioni concernenti talune norme già previgenti, anche alla luce di modifiche introdotte dalla surrichiamata normativa emanata nel corso del 2012, nonché si forniscono elementi chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni, che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli indirizzi di posta elettronica, già riepilogati nell'elenco "allegato 3" alla circolare n. 33/2011.

Nella presente circolare si forniscono, altresì, chiarimenti ed indicazioni in materia di spese per il personale.

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo.

Nel rinviare a quanto indicato nella circolare n. 40/2010, si segnala la disposizione dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede che *"a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'art. 8 e*

all'art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità".

Ai fini della corretta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, occorre far riferimento agli organismi collegiali operanti in regime di proroga, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge n. 112/2008. Si rammenta che il citato articolo, in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ha disciplinato un meccanismo di proroga, per un periodo non superiore a due anni, circoscritto agli organismi ritenuti di perdurante utilità. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, che ha introdotto il principio dell'onorificità della partecipazione ai predetti organismi e del contenimento dell'importo dei gettoni di presenza a 30 euro per seduta giornaliera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con direttiva del 4 agosto 2010, nelle more dell'adozione di un provvedimento di interpretazione autentica volto a coordinare le normative succedutesi tra il 2006 e 2010, ha ritenuto di poter prorogare l'operatività degli organismi a prescindere dal procedimento di proroga di cui al richiamato articolo 68.

Pertanto, la sopravvenuta normativa dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, nel prevedere il definitivo trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68 nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni, ha inteso riferirsi sia agli organismi oggetto di espressa procedura di proroga, sia agli organismi di perdurante utilità da considerare prorogati in virtù di quanto disposto nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, si fa presente che le uniche eccezioni a tale principio sono quelle tassativamente individuate nel suindicato articolo 12 e concernono organismi collegiali che continuano ad operare senza oneri per la finanza pubblica e senza diritto ad alcun compenso o indennità.

Si segnala, inoltre, che la normativa in esame non trova applicazione agli organi di direzione, amministrazione e controllo espressamente esclusi dalle procedure di riordino e proroga, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legge n. 223/2006. Per tali organismi restano comunque ferme le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010.

Si fa presente, infine, che, qualora le Amministrazioni dovessero procedere all'istituzione di nuovi organismi collegiali, in relazione alla specificità delle competenze non riscontrabili all'interno dell'amministrazione, questi ultimi, in conformità con la vigente normativa in materia, dovranno operare in regime di gratuità e per un arco temporale ben

definito, in ogni caso non superiore a due anni.

Carattere onorifico degli incarichi

In ordine al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nel far rinvio a quanto riportato nelle precedenti circolari n. 40/2010 e n. 33/2011, si evidenzia che il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha fornito l'interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.

Stante l'ampia definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma scelta dal Legislatore, si ritiene che siano destinatari della stessa anche gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione laddove i primi non fossero stati costituiti. Detti organismi, infatti, sono organi di controllo, come chiarito anche dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nel parere n. 1072 del 23 dicembre 2010.

Spese per missioni

In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010. In merito all'applicazione di tale disposizione si rendono opportune alcune precisazioni.

Per effetto della novella legislativa recata dall'articolo 29, comma 15, della legge n. 240/2010, che ha integrato il quarto periodo del comma 12 del citato articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, l'esclusione dal limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata estesa alle spese di missione effettuate dalle Università e dagli enti di ricerca "con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati".

Poiché le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma. Sotto tale profilo, per i predetti enti deve ritenersi superata la circolare n. 40 del 2010. Tuttavia, si segnala che per le missioni finanziate con fondi pubblici può essere comunque consentito il superamento del limite del 50%, in casi

eccezionali, secondo la procedura amministrativa indicata al terzo periodo del suindicato articolo 6, comma 12, ovvero con motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'ente.

In relazione al quinto periodo dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, che dispone la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero, giova richiamare quanto disposto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (cd. Legge comunitaria 2010), recante disciplina delle missioni connesse con gli impegni europei. Il citato articolo prevede che *"la disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazioni a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea"*.

In merito alla portata applicativa della precitata norma, si segnala la necessità di procedere ad un'interpretazione restrittiva, al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con il richiamato articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, si ritiene indispensabile circoscrivere l'applicazione dell'articolo 4 della legge comunitaria esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazione a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestano mera natura interlocutoria.

Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse dall'applicazione del citato articolo 4 le attività di negoziato afferenti alla fase della trattativa preliminare alla formazione della decisione.

Si segnala, infine, che rientra nella competenza di ciascuna Amministrazione valutare la tipologia e la rilevanza della missione autorizzata ai fini della verifica della spettanza o meno della diaria, nonché vagliare l'effettiva indispensabilità della stessa in relazione all'esito finale della decisione.

Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali compete a coloro che abbiano la rappresentanza istituzionale dell'amministrazione o che siano ufficialmente incaricati.

Relativamente al sesto periodo del citato articolo 6, comma 12, si segnala che, con decreto 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (reperibile sul sito del MAE), sono stati definiti le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero.

Si segnala, inoltre, con riferimento al settimo periodo del predetto articolo 6, comma 12, che la Corte dei Conti, con delibera a Sezioni riunite n. 21/CONTR/11, confermando l'orientamento espresso con precedente deliberazione n. 8/CONTR/11, ha ritenuto possibile *"il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tener conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*.

Con specifico riferimento ai rapporti tra le varie prescrizioni dell'articolo 6 e segnatamente tra quelle contenute nel comma 21-sexies e quelle di cui al comma 12, quinto periodo, si riporta quanto già segnalato all'Agenzia delle Dogane:

"Si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 21 sexies, non assolve la prescrizione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, stante la diversità sostanziale tra le due norme, non si può ritenere che l'una sia sostitutiva dell'altra né può postularsi un adempimento alternativo delle rispettive prescrizioni.

Infatti, in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo del DL 78/2010, si evidenzia che la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni.

In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto.

In definitiva, quindi, i versamenti effettuati dalle Agenzie ai sensi dell'art. 6, comma 21 sexies, del citato decreto, devono ritenersi sostitutivi dei soli obblighi di contenimento della spesa contenuti nelle varie disposizioni dell'art. 6 e non di tutte le altre

misure limitative contenute nel medesimo articolo imposte per legge e che prescindono dall'adempimento di qualunque onere a carico dell'amministrazione".

In tema di trattamento economico di missione nazionale si richiama, altresì, la previsione dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), la quale dispone che *"il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili".*

In ordine all'applicazione della disposizione in esame, si chiarisce che le amministrazioni che dispongano di proprie strutture alloggiative dovranno utilizzarle con priorità rispetto al rimborso delle spese alberghiere e di consumazione pasti.

Spese per acquisti di mobili e arredi

Il comma 141 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

In tale caso, l'organo interno di controllo dovrà verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Va anche evidenziato che, ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al predetto comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria al capitolo n. 3502 – Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Somme

provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria". Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Infine, è da segnalare che, ai sensi del comma 165 della predetta legge i limiti di cui al comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Spese per autovetture

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la*

fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni”.

Il comma 3, del medesimo articolo 5, ha previsto, poi, che, fermi restando i limiti di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011*, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Il successivo comma 4 ha stabilito che la violazione delle disposizioni prescritte dai precedenti commi 2 e 3, dello stesso articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Ciò posto, si ritiene utile sottolineare che le suddette misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010.

Si evidenzia, nel contempo, che le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi, costituiscono delle economie.

Restano, invece, ancora da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del surrichiamato comma 14 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21, dello stesso articolo 6.

In materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, vanno comunque tenute presenti le disposizioni, ancora vigenti, di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011), con il quale sono state stabilite modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi.

Ciò stante, si deve, infine, evidenziare che la richiamata legge di stabilità 2013, all'articolo 1, comma 143, ha sancito che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Spese buoni pasto

Si ritiene opportuno, in tema di buoni pasto, richiamare la recente norma introdotta dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui *“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”*.

Quindi, per effetto della citata disposizione, le Amministrazioni debbono procedere all'adeguamento dei buoni pasto eccedenti il valore nominale di 7,00 euro.

Quanto al personale appartenente al comparto enti pubblici, si segnala che il contributo sullo stesso gravante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 509/1979, pari al 20 per cento del costo di gestione dei servizi di mensa aziendale, non può essere considerato quale costo aggiuntivo da dover ridurre in applicazione del citato articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 95/2012.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa gravante sull'Amministrazione, la previsione di un ulteriore contributo a carico del dipendente potrà essere valutato in sede di contrattazione integrativa.

Spese per consumi intermedi

In relazione alle misure di contenimento, concernenti la riduzione di spesa per consumi intermedi, previste dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, si rinvia alle indicazioni fornite con l'apposita circolare n. 28 del 12 settembre 2012. In detta circolare, infatti, oltre ad individuare l'ambito di applicazione della predetta disposizione sono state anche fornite specifiche istruzioni sulle modalità di versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa per effetto delle misure stabilite dalla stessa norma.

Si evidenzia, poi, che, con circolare n. 31 del 23 ottobre 2012, si è provveduto a fornire ulteriori precisazioni in tema di consumi intermedi.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che, a decorrere dall'anno 2013, lo stanziamento per consumi intermedi dovrà essere contenuto nei limiti dello stanziamento dell'anno 2012, risultante alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95/2012, al netto della riduzione del 10 per cento da versare al bilancio dello Stato, con le modalità indicate nella richiamata circolare n. 28 del 7 settembre 2012.

Ad integrazione delle direttive emanate con le su citate circolari in materia di consumi intermedi, corre l'obbligo di precisare che per le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, atteso che per le Amministrazioni centrali dello Stato la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi è già considerata nel livello degli stanziamenti 2013-2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del medesimo decreto legge n. 95/2012.

Società e Casse di previdenza privatizzate

Si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 40/2010 in relazione all'esclusione dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 che restano valide

anche per l'anno 2012 e 2013 e, per le disposizioni applicabili, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 in quanto compatibili.

Con riferimento specifico alle società, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (7 luglio 2012) e fino al 31 dicembre 2015, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Salva comunque l'applicazione di tale disposizione più restrittiva, continua tuttavia ad applicarsi alle medesime società l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le predette società lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 dispone, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2013, la spesa per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possa eccedere il 50 per cento della spesa dell'anno 2009 e che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Si segnalano, infine, le limitazioni introdotte dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012, con cui sono stati aggiunti i commi 5 bis e 5-ter all'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali commi aggiuntivi dispongono, infatti, che le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate - direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - nonché i trattamenti economici annui dei dipendenti delle medesime società non possono superare il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione. Dette limitazioni, tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 20-quinquies, del medesimo decreto legge n. 95/2012, non trovano immediata applicazione, dovendosi, a tal fine, attendere, per le remunerazioni degli amministratori, il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 135/2012 e, per quelle dei dipendenti delle medesime società, i contratti stipulati e gli atti emanati successivamente a detta data.

Razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, sono state introdotte talune misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi, al fine di migliorare le condizioni economiche della pubblica amministrazione grazie alla realizzazione di economie di scala, oltre a conseguire vantaggi in termini di semplificazione e trasparenza dei procedimenti di approvvigionamento.

In particolare l'articolo 29, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Siffatta possibilità è stata prevista in modo specifico dal legislatore, nei successivi commi 2 e 3 della citata legge, anche nei confronti, rispettivamente, degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comma 2) e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al di sotto della soglia Comunitaria, invece, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, all'articolo 7, comma 2, in materia di procedure di acquisto, ha introdotto modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo, in particolare, che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).

È fatta salva, comunque, nei casi di acquisti di beni e servizi sotto soglia Comunitaria, la possibilità, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Tali disposizioni, che hanno lo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, sono state integrate, nell'ambito dell'attività di revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*) intrapresa dal Governo, dall'introduzione di ulteriori disposizioni volte a rafforzare il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. e le centrali regionali di acquisto.

Segnatamente, vanno menzionate le norme recate dall'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui *ratio*, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, è quella di garantire la massima economicità degli acquisti pubblici.

A tal fine, il comma 1 del predetto articolo 1 ha sancito il principio della nullità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche nei casi in cui non siano stati rispettati i parametri di prezzo/qualità delle convenzioni Consip S.p.A., così come previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A..

Tali violazioni costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il danno erariale è determinato dalla differenza tra il prezzo contrattuale e quello indicato dagli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip S.p.A..

Il successivo comma 3, nella prospettiva di garantire l'effettività degli obblighi derivanti dalle norme di revisione della spesa pubblica, ha previsto, comunque, in via eccezionale, la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, soltanto qualora le convenzioni Consip S.p.A. non siano ancora disponibili e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, sottoponendo, comunque, i contratti conclusi a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga la stipula delle suddette convenzioni.

Relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e specificamente individuate (si tratta di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), il comma 7 del ripetuto articolo 1 ha previsto, per le

pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, l'obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o, in alternativa, ad esperire autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A. e centrali di committenza regionali.

Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali e siano effettuati mediante procedure di evidenza pubblica.

In questi casi, la disposizione precisa che i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con la possibilità per il contraente, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di adeguamento ai predetti corrispettivi. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Anche in questo caso, vale il principio della nullità dei contratti stipulati in violazione di questi obblighi, costituendo illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Conseguentemente, il danno erariale è determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo indicato nel contratto e quello desumibile dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

Inoltre, è previsto, al comma 13, il diritto, per le amministrazioni pubbliche, di recedere - previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite - dai contratti di fornitura di beni o di servizi, validamente sottoscritti, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già concluso nel caso in cui l'appaltatore non consenta di modificare le condizioni economiche ai fini del rispetto di tali nuovi parametri.

Ogni patto contrario alla predetta disposizione è nullo ed il diritto di recesso è inserito automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Il mancato esercizio del detto diritto di recesso obbliga l'amministrazione pubblica

a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

I commi 15 e 16 introducono, infine, alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, il comma 15 prevede che le convenzioni che si esauriscono nei volumi ovvero negli importi entro il 31 dicembre 2012 (ivi comprese quelle "esaurite" prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 135 del 2012, ma ancora "in essere", sotto il profilo della durata massima, alla predetta data) sono incrementate automaticamente in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario e solo se la Consip S.p.A. - così come disposto dal comma 16 - non proceda, prima della data di esaurimento, alla pubblicazione di un bando di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. Inoltre, per le medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal predetto comma 15, viene disposta, con il menzionato comma 16, la proroga fino al 30 giugno 2013.

Acquisto di beni e servizi delle Istituzioni scolastiche ed universitarie

Per quanto riguarda i precetti di cui alla legge di stabilità 2013, va segnalato che detta legge introduce ulteriori disposizioni dirette alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 1, comma 149, prevede di estendere anche agli istituti ed alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni educative ed alle istituzioni universitarie, l'obbligo previsto attualmente per le amministrazioni statali centrali e periferiche ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, i predetti organismi sono tenuti a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitari. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definite le linee guida volte alla razionalizzazione e al coordinamento tra più istituzioni per gli acquisti omogenei per natura merceologica, avvalendosi del suddetto mercato. Giova precisare che i risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 2014, verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Si soggiunge che, ai sensi del successivo comma 150, viene disposta la modifica dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, l'obbligo - e non più la facoltà - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi.

La norma prevede, inoltre, che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Locazioni passive

In tema di spese per locazioni passive, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto specifiche misure di contenimento.

In particolare, il predetto articolo, al comma 1, stabilisce che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Il limite in questione si applica per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decorrenza, per l'anno 2012, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Inoltre, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, si prevede, al comma 4, un'ulteriore misura di contenimento. In particolare, tutte le amministrazioni pubbliche centrali¹ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a ridurre i canoni di locazione relativi ai suddetti contratti del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. Tale riduzione si applica, comunque, prima della citata data del 1° gennaio 2015 per tutti i contratti di locazione di cui trattasi che, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto legge, siano scaduti o rinnovati. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche alle indennità dovute per gli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012. Appare evidente l'intento del legislatore di ridurre, nella misura del 15 per cento, tutti i canoni e le indennità corrisposti dalle amministrazioni pubbliche centrali nonché dalle Autorità indipendenti, compresa la Consob, per l'utilizzo di immobili destinati all'attività istituzionale in forza di un regolare contratto di locazione ovvero detenuti anche in forma extra-contrattuale.

In ogni caso, il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonchè di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

Ai sensi del successivo comma 5, i contratti di locazione, in mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), sono risolti di diritto alla scadenza dalle amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti. Le amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per la finanza pubblica e nel rispetto delle predette condizioni.

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri, si

¹Per amministrazioni pubbliche centrali devono intendersi quelle ricomprese nella prima parte dell'elenco ISTAT denominate "Amministrazioni centrali".

evidenza che, pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del sopra citato comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detta prosecuzione deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legge n. 95/2012, per i nuovi contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi e destinati ad uso istituzionale, è prevista la riduzione del 15 per cento sul canone congruito in conformità alle previsioni recate dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Si fa presente, poi, che, in base al successivo comma 8 dell'articolo 3 in esame – come integrato dall'articolo 34, comma 3, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti in base all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

Infine, circa l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3, stante la vigente normativa speciale relativa agli immobili all'estero, nonché la pluralità ed eterogeneità degli ordinamenti giuridici vigenti nei vari paesi, si ritiene che le previsioni in esame non trovino applicazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ubicati fuori dal territorio italiano.

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

L'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha novellato l'articolo [12](#) del [decreto legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

Si segnala, in particolare, l'inserimento al predetto articolo 12 del comma 1-quater, il quale ha previsto che, per l'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso, nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Vengono esclusi dall'applicazione della disposizione gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo [8](#) del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). Sono fatte salve anche le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, con il decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 12.

Si evidenzia, inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quinquies di cui allo stesso comma 138 che, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, esclude dal precedente divieto le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. Alla stessa stregua, il successivo comma 1-sexies, dispone l'esclusione delle operazioni in argomento previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#).

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei revisori dei conti, sulla stretta osservanza della norma, che, per le operazioni di cui al comma 1-quinquies, dovranno anche verificare la sottoposizione delle stesse al vaglio del MEF - RGS, con le modalità indicate nel DM 16 marzo

2012 e nella circolare attuativa (circolare MEF-RGS n. 21 del 4 giugno 2012), per la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, previsto dal comma 1 del surrichiamato articolo 12.

Ulteriori precisazioni concernenti le riduzioni di spesa.

Con riferimento al più volte richiamato decreto legge n. 95/2012, giova ricordare anche talune disposizioni dell'articolo 8, in materia di riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali. Tale articolo, al comma 1, stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse

all'aumento dell'informatizzazione dei servizi (per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare posseduto e destinato ad uso ufficio, si richiamano i criteri dettati dall'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Versamenti al bilancio dello Stato

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio, oltre che alla presente, alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 28 del 7 settembre 2012 e n. 30 del 22 ottobre 2012, mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2013:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007";
- articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";
- articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 - Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008";

- articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 - Capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 67 del decreto legge n. 112/2008”;
- articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, capitolo n. 3512 - Capo X denominato “Risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”;
- articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno capitolo n. 3412 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 31 ottobre capitolo n. 3691 – Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione”;
- articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3692 – Capo X, denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall’INAIL”;
- articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3502 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria”.

Con riferimento al predetto capitolo n. 3490, si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è necessario che il versamento sia effettuato all’articolo di pertinenza.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme

provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, all'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, all'articolo 23-ter, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

Spese di personale

1. Assunzioni

Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2013, nel rinviare alle indicazioni fornite nella circolare n. 33/2011, si segnalano alcune sostanziali modifiche recentemente introdotte anche in materia di facoltà assunzionali dall'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione ha previsto, tra l'altro, un'omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, che, per il triennio 2012-2014, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato a partire dal 2016.

Nello specifico, per gli enti di ricerca si fa presente che, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, come modificato dal comma 4 del richiamato articolo 14 del citato decreto legge n. 95/2012, gli stessi possono procedere, per l'anno 2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Detto limite è innalzato, nell'anno 2015, al 50 per cento e, solo a decorrere dal 2016, sarà consentito il pieno reintegro del personale cessato.

Per quanto riguarda le Università, con l'articolo 14, comma 3, del ripetuto decreto legge n. 95/2012 - con il quale è stato inserito il comma 13-bis all'articolo 66, del citato decreto legge n. 112/2008 - viene introdotto, per il periodo 2012-2014, un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, riferendo i limiti

assunzionali non più al singolo ateneo ma al sistema nel suo complesso e consentendo un'applicazione del vincolo legata non solo al mero andamento delle cessazioni ma anche ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, il sistema delle università statali, per l'anno 2013, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Detto limite è innalzato al 50 per cento nell'anno 2015 fino al pieno reintegro del personale cessato solo a decorrere dal 2016. Inoltre, l'attribuzione del contingente delle assunzioni viene effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49/2012. Sono escluse dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del medesimo decreto legge n. 95/2012, anche le stesse possono procedere sino al 2014 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 95/2012.

Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all'articolo 14, comma 7, ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle avvenute a seguito dell'applicazione dei prepensionamenti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto legge, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Riguardo ai trattenimenti in servizio, si conferma inoltre quanto disposto dall'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ove viene previsto che gli stessi sono stati equiparati a nuove assunzioni e che, pertanto, debbono essere effettuati a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In proposito, è il caso di rammentare che, sempre in materia di trattenimenti in servizio, l'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha modificato

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, prevedendo, tra l'altro, che " In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo".

In materia di dotazioni organiche si segnalano le nuove misure riduttive introdotte dall'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche ivi indicate dovranno procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti e la contrazione del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della relativa spesa complessiva.

In merito all'applicazione delle predette misure riduttive si fa rinvio alle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2012.

Per quanto riguarda gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, la legge di stabilità 2013 all'articolo 1, comma 108, prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, tali enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3691 – Capo X, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione". In particolare, si prevede che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente tra le altre misure anche attraverso (lett. c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.

La medesima legge di stabilità prevede, inoltre, al comma 111 che, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n. 95/2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3692 – Capo X, denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL”.

Per il personale con rapporto di lavoro flessibile si fa rinvio alle indicazioni fornite con la circolare n. 33/2011.

In materia si segnala, inoltre, che la Legge di stabilità 2013 ha previsto (articolo 1, comma 400) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, o il diverso limite previsto dai CCNL del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal medesimo articolo 5, comma 4-bis del predetto decreto legislativo n. 368/2001. Quanto sopra nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al citato comma 400.

La stessa Legge di stabilità ha inoltre previsto (articolo 1, comma 401) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avviare, nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, procedure di reclutamento mediante pubblico concorso con riserva parziale di posti (40 per cento) a favore del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti ovvero per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale e da quello con rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa in possesso di determinati requisiti. Le modalità e i criteri applicativi di tale previsione saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2013.

2. Ferie, riposi e permessi

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

In proposito, si fa presente che sulla disposizione il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha espresso un primo orientamento, condiviso da questa Amministrazione, riguardante l'ambito temporale di applicazione della nuova normativa, precisando che in assenza di una specifica disciplina transitoria debbono rimanere salvaguardate le situazioni relative ai rapporti di lavoro già cessati prima della sua entrata in vigore. Resta fermo che, in tali situazioni, la liquidazione delle ferie non godute potrà essere effettuata con riferimento ai soli e limitati casi e tipologie già previsti dalle disposizioni contrattuali e normative in precedenza applicabili.

Inoltre, il citato Dipartimento, con nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condivisa da questa Amministrazione, è ulteriormente intervenuto sulla materia, precisando che rimangono escluse dal divieto di monetizzazione le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa dal servizio per inabilità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda, comunque, dalla volontà del dipendente (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).

3. Incrementi retributivi e contenimento spese di personale

Nel richiamare le indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 e quelle impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, si fa presente che restano confermate per l'anno 2013 le disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, con le precisazioni che seguono.

Resta confermato, per l'anno 2013, quanto previsto dal predetto articolo 9 in materia di:

- divieto di attribuire (comma 1) incrementi retributivi, nei termini indicati nella citata circolare n. 12 del 2011. Conseguentemente, resta confermato anche il divieto di prevedere stanziamenti sul capitolo denominato "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'articolo 18 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari;
- blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi (comma 21). Resta, altresì, confermata la previsione contenuta in tale comma secondo la quale le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici;
- risorse per il finanziamento del trattamento accessorio (comma 2 bis) per le quali si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo relativo alla contrattazione integrativa.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012, non possono trovare, invece, applicazione le disposizioni recate dal comma 2 dello stesso articolo 9, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Tenuto conto che la citata sentenza opera *ex tunc* si ritiene che, ove gli enti interessati non abbiano già provveduto alla restituzione delle somme trattenute per effetto della norma dichiarata incostituzionale o non abbiano già previsto in bilancio le occorrenti risorse, debbano procedere alle opportune

variazioni di bilancio. Restano confermate per l'anno 2013 le restanti previsioni recate dal medesimo comma 2.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, concernente il "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 - Serie generale - del 16 aprile 2012.

Gli articoli 2 e 3 di detto decreto stabiliscono che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il trattamento retributivo percepito annualmente - comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza - dal personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal personale in regime di diritto pubblico, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari, nell'anno 2011, ad euro 293.658,95, disponendo altresì che, qualora superiore, lo stesso debba ridursi al predetto limite.

Inoltre il decreto in questione, all'articolo 4, comma 1, riproducendo sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell'articolo 23-ter, ha specificato che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 e fermo restando il limite massimo retributivo di cui al citato articolo 3 - il predetto personale, qualora chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, non possa ricevere - nell'ipotesi in cui conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza - più del 25 per cento dell'ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese. Il comma 2 del medesimo articolo 4 ha, invece, considerato l'ipotesi in cui l'assunzione degli incarichi in questione comporti la perdita di elementi accessori propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza specificando che, in tale ipotesi, alla citata percentuale del 25 per cento si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

Con la circolare di questo Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 22 ottobre 2012, a cui si rinvia, sono state definite le modalità attraverso

le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal decreto stesso sono annualmente acquisite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Circa l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel citato DPCM, nonché in ordine al regime del limite retributivo ivi fissato ed ai conseguenti interventi riduttivi si rinvia alle indicazioni di dettaglio fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 8/2012 del 3 agosto 2012, elaborata d'intesa con questo Ministero, nella quale si precisa, tra l'altro, che rientrano nelle suddette limitazioni anche i trattamenti economici dei titolari di rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche, la cui disciplina organizzativa è attratta in ambito statale, quindi, oltre alle Amministrazioni statali in senso proprio, anche organismi quali gli enti pubblici non economici nazionali, le Agenzie ex D.Lgs. n. 300/1999, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, ecc.

4. Contrattazione integrativa

Per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, si rinvia alle precisazioni contenute nelle circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 nonché a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, in relazione all'utilizzo nell'ambito della contrattazione integrativa delle risorse derivanti dalle economie di cui al comma 4 del predetto articolo.

Si richiama, altresì, ai fini di una corretta esposizione della quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa e della relativa negoziazione ai fini della certificazione, la puntuale applicazione della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, concernente gli Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi.

In materia si segnala, inoltre, che la legge di stabilità 2013 ha previsto all'articolo 1, comma 110, per gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, che qualora con l'attuazione delle misure di contenimento di cui al comma 108 lett. da a) a e), della stessa legge (*vedi quanto sopra riportato in materia di spese per assunzioni*), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni.

Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2013

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2013 in attuazione del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia direttamente alla Nota Operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2013 del settore pubblico.

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2013 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

II MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

2° REPARTO – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

2°UFFICIO – Trattamenti economici del personale all'estero

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA

Posta elettronica: bilandife@bilandife.difesa.it

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)*". Disposizioni che impattano sul trattamento economico del personale all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"**

1. Come noto, con Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ovvero la legge di stabilità per l'anno 2015.
2. In particolare, per gli aspetti di più stretto interesse di questo U.C., l'articolo 1 della legge, relativo, tra l'altro, alle riduzioni delle spese e agli interventi correttivi del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito MAECI), ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del trattamento economico del personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
3. Nel merito, si rappresentano i seguenti interventi correttivi.

- **Eliminazione dell'indennità di trasferimento in patria**

Il comma 363 dell'articolo 1 della legge in parola, nel prevedere l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001, dispone che il personale delle Forze Armate impiegato all'estero ai sensi dell'art. 1808 del D.Lgs. 66/2010 e della legge n. 1114 del 1962 non goda più, a partire dal 1° gennaio 2015, del diritto a percepire l'indennità di trasferimento in patria in occasione del rientro in Italia. Tale intervento segue la scia di quanto già determinato dalla legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) con la quale si dispose l'esclusione del personale impiegato all'estero presso le Rappresentanze diplomatiche ex articolo 1809 del D. Lgs. 66/2010 dalla corresponsione della suddetta indennità di trasferimento.

- **Impiego all'estero per 4 anni**

Il comma 364 dell'articolo 1 dispone, laddove compatibile con la natura dell'incarico ricoperto, l'estensione da 3 a 4 anni del periodo di mandato del personale impiegato presso organismi o enti internazionali, al fine di contenere le spese derivanti dagli

avvicinamenti, quali il rimborso per il trasporto di bagagli, mobili e masserizie, e le indennità di sistemazione e di richiamo.

- **Riduzione degli alloggi ASIR**

Il comma 368 dell'articolo in parola riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR). A decorrere dal **1° gennaio 2015**, pertanto, gli incarichi di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e di Segretario Generale della Difesa saranno i soli a comportare obblighi di rappresentanza e a poter dunque disporre degli alloggi citati.

A tal fine, si rende opportuno definire la posizione di coloro che alla data del 1° gennaio 2015 si trovino a godere di alloggi ASIR all'estero – presso Norfolk (USA) e Bruxelles (BE) – ricoprendo un incarico che, ai sensi della nuova disciplina, potrebbe non comportare più obblighi di rappresentanza e pertanto non legittimare la titolarità degli alloggi stessi.

- **Aspettativa per riduzione quadri: personale all'estero**

L'articolo 1, comma 370, è volto a elidere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), non si tiene conto, per il computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della Difesa.

- **Riduzione del personale civile presso gli Uffici degli Addetti militari all'estero**

Il comma 371 dell'articolo 1 contiene una serie di disposizioni dirette alla revisione delle spese legate al personale civile del Dicastero impiegato presso gli Uffici degli Addetti militari all'estero. In particolare, si prevede:

- dal **1° gennaio 2015** la riduzione del 10% della dotazione organica complessiva del personale civile in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e militari, assicurando, in ogni caso, la dotazione minima di due unità in ciascuno dei singoli uffici interessati;
- entro il **30 giugno 2015**, la rideterminazione delle nuove dotazioni organiche del personale degli Uffici degli Addetti militari all'estero, a cura del Ministero della Difesa, di concerto con il MEF e il MAECI, disponendo altresì il rientro in Italia del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero;
- il periodo massimo di permanenza in servizio all'estero è fissato a **4 anni**, senza possibilità di proroga, disponendo altresì l'avvicinamento, **entro il 2015**, del personale che abbia maturato un periodo maggiore. Ciò al fine di assicurare la diversificazione e l'ampliamento del personale impiegato all'estero che, grazie alla conseguente formazione e accrescimento professionale, rappresenta un bacino di risorse delle quali l'Amministrazione Difesa (di seguito A.D.) può avvalersi per il miglioramento della propria efficienza.

- **Misure correttive MAECI**

Il comma 319 dell'articolo 1, inoltre, prevede una serie di misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale del MAECI in servizio fuori dal territorio nazionale, le quali entreranno in vigore **dal 1° luglio 2015** mediante modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

Considerato che l'articolo 1809 del D.Lgs. 66/2010 opera quale disposizione di "adeguamento automatico" del trattamento economico all'estero del personale dell'A.D.

“nei limiti e alle condizioni di” quello previsto per il personale del MAECI, tali interventi correttivi sono volti ad estendersi anche ai dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

Le azioni in parola si inseriscono nel percorso di riduzione del trattamento economico goduto all'estero recentemente intrapreso dal MAECI e già parzialmente concretizzatosi mediante la revisione del regime di pagamento delle spese di trasporto degli effetti, ad opera dell'articolo 9-bis del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, e la soppressione dell'assegno per oneri di rappresentanza a partire dal 1° gennaio 2015, per effetto dell'articolo 16-bis del D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014.

In particolare, con la legge di stabilità 2015 si dispone:

- la revisione globale, a cura del MAECI, dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del D.P.R. 18/1967, relativi rispettivamente al calcolo dell'indennità di servizio all'estero (ISE) e del contributo spese per abitazione, in particolare disponendo, per il primo intervento, la riduzione del 20% delle indennità base e provvedendo, per la seconda azione, alla sostituzione integrale dell'articolo 178;
 - l'innalzamento della base imponibile dei trattamenti economici all'estero, per il calcolo della quale viene altresì incluso il 50% di tutte le maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base;
 - la limitazione dei benefici previsti per il servizio prestato in sedi disagiate, per cui si subordina il computo del servizio in sedi disagiate e particolarmente disagiate ai fini pensionistici ad apposita domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa;
 - la salvaguardia, accompagnata a lievi aumenti percentuali, delle componenti del trattamento destinate a sopperire a determinate tipologie di costi sostenuti dal personale, quali la sistemazione nella sede estera, il richiamo, il trasloco;
 - una più trasparente copertura dei costi derivanti dalla necessità di reperire alloggi decorosi e sicuri per i dipendenti e le loro famiglie, laddove l'amministrazione non fornisca ai dipendenti un'abitazione;
 - la revisione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni per le situazioni di famiglia, per cui l'incremento dell'ISE è determinato a 1/8 sia per il coniuge che per ciascun figlio a carico;
 - un miglioramento (dal 50% al 100%) nel rimborso delle spese di viaggio per congedo e ferie in Italia e la revisione del trattamento spettante in occasione di viaggi di servizio nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, mediante l'equiparazione dello stesso al trattamento goduto per i viaggi di servizio in territorio nazionale.
4. Con riferimento ai suddetti interventi correttivi di cui al comma 319, sarà cura di questo Ufficio Centrale fornire aggiornamenti circa lo stato di esecuzione degli stessi da parte del MAECI, partecipando altresì i relativi strumenti attuativi.
 5. Tutto quanto sopra, al fine di permettere agli Enti in indirizzo di divulgare la presente ai vari livelli affinché siano intraprese le necessarie misure di adeguamento alla normativa recentemente emanata, rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile al riguardo.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(Ten. Gen. Giuseppe FABRI)**

Allegato "A" al foglio n. M_D GBIL/

, in data

- GABINETTO DEL MINISTRO ROMA
- STATO MAGGIORE DIFESA SEDE
- SEGRETA RIATO GENERA LE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONA LE DEGLI ARMAMENTI SEDE
- STATO MAGGIORE ESERCITO SEDE
- STATO MAGGIORE MARINA ROMA
- STATO MAGGIORE AERONAUTICA ROMA
- COMANDO GENERA LE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- UFFICIO CENTRA LE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE SEDE
- DIREZIONE GENERA LE PER IL PERSONA LE MILITA RE ROMA
- DIREZIONE GENERA LE PER IL PERSONA LE CIVILE ROMA
- DIREZIONE GENERA LE DELLA PREVIDENZA MILITA RE, DELLA LEVA ROMA
- DIREZIONE GENERA LE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERA LI ROMA
- COMMISSARIATO GENERA LE ONORANZE CADUTI IN GUERRA SEDE
- ORDINA RIATO MILITARE ROMA
- UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIA LI ROMA
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE ROMA
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO FIRENZE
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE MA RINA MILITARE TARANTO
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA MILITARE BARI
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ARMA DEI CARABINIERI ROMA